

Serie Ordinaria n. 15 - Martedì 08 aprile 2025

D.d.s. 4 aprile 2025 - n. 4767

Complemento per lo sviluppo rurale del Piano strategico nazionale della PAC 2023 - 2027 della Regione Lombardia. Reg. (UE) 2021/2115, art. 70: approvazione del bando 2025 per l'intervento SRA28 «Sostegno per mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali»

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SVILUPPO DELLA MONTAGNA,
FORESTE E TUTELA DEL SUOLO AGRICOLO

Visti:

- il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della Politica Agricola Comune (Piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA) e dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 ed in particolare l'art. 70 e s.m.i.;
- il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della Politica Agricola Comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013 e s.m.i.;
- il Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella Politica Agricola Comune;
- il Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GUUE L 327/1 del 21 dicembre 2022);
- il Regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che modifica i Regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, la modifica dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni;
- il Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 dell'Italia (PSP) approvato dalla Commissione europea con Decisione di esecuzione C (2022) 8645 final del 2 dicembre 2022, come da ultimo modificato con Decisione di esecuzione C (2024) 8662 final dell'11 dicembre 2024;
- la legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» in particolare l'art. 52 commi 5, 6, e 7 sulla base dei quali i dati dei beneficiari di aiuti di stato e dei loro contributi debbano essere conferiti nei registri nazionali a cura dei dirigenti responsabili;
- la d.g.r. n. XI/7370 del 21 novembre 2022 avente ad oggetto «Approvazione del complemento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia (CSR)», come da ultimo modificata dalla d.g.r. n. XII/4029 del 10 marzo 2025;
- il d.m. MASAF n. 147385 del 9 marzo 2023 «Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale», come da ultimo modificato dal d.m. n. 289235 del 28 giugno 2024;
- d.g.r. n. XII/4149 del 31 marzo 2025 «PAC 2023-2027 - Regime di condizionalità per l'anno 2025: determinazione dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali, ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115 e del Reg. (UE) n. 1306/2013»;
- il decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 «Attuazione del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della Politica Agricola Comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013, recante

l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune», come da ultimo modificato dal d.lgs. 23 novembre 2023, n. 188;

- il d.m. MASAF n. 337220 del 28 giugno 2023 «Attuazione dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42 in attuazione del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune», come da ultimo modificato dal d.m. MASAF del 31 gennaio 2024;
- il d.m. MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 «Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità «rafforzata» 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027»;

Considerato che:

- la Commissione europea ha registrato in data 6 dicembre 2023 il regime di aiuto «Complemento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023 - 2027 della Regione Lombardia - Interventi SRD05, SRD10, SRA28» con il n. SA.110624 (2023/XA); la cui base giuridica è costituita dalla d.g.r. 18 dicembre 2023 - n. XII/1578 «Complemento per lo sviluppo rurale del Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia. Disposizioni in merito all'inquadramento ai sensi della normativa sugli Aiuti di stato degli interventi SRD05, SRD10, SRA28»;
- le disposizioni di cui al presente decreto sono quindi attuate nel rispetto del regime aiuti di Stato/Italia (Lombardia) SA.110624 (2023/XA) - «Complemento per lo sviluppo rurale del Piano strategico nazionale della PAC 2023 - 2027 della Regione Lombardia - interventi SRD05, SRD10, SRA28», nonché del Reg. (UE) n. 2022/2472 con particolare riferimento agli articoli 1 «Ambito di applicazione», 2 «Definizioni», 3 «Condizioni per l'esenzione», 4 «Soglie di notifica», 5 «Trasparenza degli aiuti», 6 «Effetto incentivazione», 7 «Intensità di aiuto e costi ammissibili», 8 «Cumulo», 9 «Pubblicazione e informazione», 10 «Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria», 11 «Relazioni», 12 «Valutazione», 13 «Controllo» e 41 «Aiuti alla forestazione e all'imboschimento»;

Dato atto altresì che:

- le agevolazioni saranno assegnate nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e del d.m. 31 maggio 2017 n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato»;
- l'ufficio competente per l'effettuazione delle verifiche propedeutiche e per la registrazione delle concessioni è la Struttura «Servizio tecnico e autorizzazione pagamenti FE-ASR e FEAGA» dell'Organismo pagatore regionale;

Precisato che:

- ai sensi dell'art. 1, par. 5, del Reg. (UE) 2022/2472, non potranno essere destinatarie di concessione di aiuti le imprese in difficoltà come definite all'art. 2 punto 59) del medesimo Reg. (UE) 2022/2472;
- non potranno essere destinatarie di concessione di aiuti le imprese che dovessero rispondere ad una delle definizioni di impresa in difficoltà di cui all'art. 2 par. 59 del Reg. (UE) 2022/2472;
- nel rispetto dell'art. 1, par. 4 del Reg. (UE) 2022/2472 ad un'impresa non potrà essere erogato il contributo se la stessa impresa risultasse destinataria di un ordine di recupero pendente di un aiuto dichiarato illegittimo e incompatibile con il mercato interno da una precedente decisione della Commissione;
- i soggetti richiedenti che ricevono agevolazioni ricadenti nel campo di applicazione dei regimi di aiuto di stato di cui al Reg. (UE) 2022/2472 devono sottoscrivere le pertinenti dichiarazioni ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 in merito ai contributi inquadrati come aiuti di stato ricevuti a vario titolo anche da fonti diverse e alla loro posizione in relazione allo status di impresa in difficoltà di cui all'art. 2 par. 59 del Reg. (UE) 2022/2472 e alla dimensione d'impresa;

Ritenuto di rendere note ai beneficiari sopra citati per l'annualità 2025 le condizioni che regolano la conferma degli impegni per percepire i benefici dell'intervento SRA28 «Sostegno per mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali»;

Considerato che è in fase di trasmissione alla CE, da parte del MASAF, il quarto emendamento (E4) al PSP 2023-2027 con il quale sono state proposte, tra l'altro, modifiche che hanno riflessi sul bando per la presentazione delle domande relative all'intervento SRA28 «Sostegno per mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali», ai sensi dell'art. 70, Reg. (UE) 2021/2115, per l'anno 2025, di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che le risorse finanziarie disponibili per il presente bando ammontano complessivamente a 10.000,00 euro la cui spesa graverà sul bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR);

Vista la comunicazione del 31 marzo 2025 della Direzione competente in materia di semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui all'allegato G alla d.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;

Visto il parere favorevole dell'Autorità di gestione regionale sviluppo rurale 2023-2027 relativo al bando a valere sull'annualità 2025 di cui all'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto, comunicato via e-mail in data 3 aprile 2025, agli atti;

Visto il parere favorevole dell'Organismo Pagatore Regionale relativo al bando a valere sull'annualità 2025 di cui all'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto, comunicato via e-mail in data 28 marzo 2025, agli atti;

Visto il decreto n. 1608 del 10 febbraio 2025 della Direzione Generale Agricoltura, sovranità alimentare e foreste che approva l'elenco dei dirigenti regionali pro tempore responsabili dei singoli Interventi, individuando nel dirigente pro tempore della Struttura «Sviluppo della montagna, foreste e tutela del suolo agricolo» il responsabile dell'intervento SRA28;

Ritenuto pertanto di approvare, nelle more dell'approvazione del quarto emendamento (E4) al PSP da parte della Commissione europea, il bando relativo all'intervento SRA28 «Sostegno per mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali» di cui all'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente della Struttura «Sviluppo della montagna, foreste e tutela del suolo agricolo» attribuite con d.g.r. n. XII/628 del 13 luglio 2023;

Vista la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 e successive modifiche e integrazioni e in particolare l'art. 17 che individua le competenze dei dirigenti, nonché i Provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

DECRETA

1. di approvare, nelle more dell'approvazione del quarto emendamento (E4) al PSP da parte della Commissione europea, il bando per la presentazione delle domande relative all'intervento SRA28 del PSP 2023 - 2027 «Sostegno per mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali», previsto tra gli interventi «Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione» di cui all'art. 70 del Reg. (UE) 2021/2115 per l'anno 2025, di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che la dotazione finanziaria complessiva degli Interventi per le domande presentate nell'anno 2025 è pari a 10.000,00 €, la cui spesa graverà sul bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR);

3. di attuare le disposizioni di cui al presente decreto nel rispetto del regime Aiuti di Stato/Italia (Lombardia) SA.110624 (2023/XA) «Complemento per lo sviluppo rurale del Piano strategico nazionale della PAC 2023 - 2027 della Regione Lombardia - interventi SRD05, SRD10, SRA28» e del Reg. (UE) 2022/2472 con particolare riferimento agli articoli 1 «Ambito di applicazione», 2 «Definizioni», 3 «Condizioni per l'esenzione», 4 «Soglie di notifica», 5 «Trasparenza degli aiuti», 6 «Effetto incentivazione», 7 «Intensità di aiuto e costi ammissibili», 8 «Cumulo», 9 «Pubblicazione e informazione», 10 «Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria», 11 «Relazioni», 12 «Valutazione», 13 «Controllo» e 41 «Aiuti alla forestazione e all'imboschimento»;

4. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul Portale Bandi e Servizi www.bandi.regione.lombardia.it e sul portale www.psr.regione.lombardia.it;

6. di comunicare l'avvenuta pubblicazione del provvedimento sul BURL e all'Organismo Pagatore Regionale, per i seguiti di competenza.

Il dirigente
Francesco Brignone

— • —

*ALLEGATO 1***PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027 (PSP)
REG. (UE) 2021/2115****COMPLEMENTO PER LO SVILUPPO RURALE DEL PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA
PAC 2023 - 2027 DELLA REGIONE LOMBARDIA
(CSR LOMBARDIA 2023-2027)**

BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO DEGLI IMPEGNI IN MATERIA DI AMBIENTE E DI CLIMA PER IL SOSTEGNO PER MANTENIMENTO DELLA FORESTAZIONE/IMBOSCHIMENTO E SISTEMI AGROFORESTALI (SRA28) - ANNO 2025
--

Queste disposizioni descrivono l'intervento **SRA28** per l'anno **2025** nell'ambito del Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia (CSR) e gli impegni che le aziende beneficiarie sono tenute a rispettare.

Sommario

1. FINALITÀ E OBIETTIVI	3
2. SOGGETTI BENEFICIARI.....	3
3. COSA VIENE FINANZIATO	4
4. DOTAZIONE FINANZIARIA	4
5. CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AGEVOLAZIONE	4
6. PREMI ANNUALI	4
7. IMPEGNI	5
7.1 SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLE SUPERFICI (AMS)	6
8. ULTERIORI CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ	7
8.1 COLTURE AMMESSE A PREMIO.....	7
8.2 PRINCIPI DI SELEZIONE.....	8
9. CONDIZIONALITA' E CONDIZIONALITA' SOCIALE.....	8
10. COLLEGAMENTI CON I REGIMI PER IL CLIMA, L'AMBIENTE E IL BENESSERE DEGLI ANIMALI – ECOSCHEMI - (ART. 31 REG. (UE) 2021/2115)	8
11. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO	9
11.1 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.....	9
11.2 QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA.....	9
11.3 A CHI PRESENTARE LA DOMANDA.....	9
11.4 COME PRESENTARE LA DOMANDA.....	9
11.5 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA.....	13
11.6 MODIFICHE ALLA DOMANDA GIÀ PRESENTATA	13
11.8 RETTIFICA ERRORI (ART. 59 COMMA 6 DEL REG. (UE) 2021/2116).....	14
11.9 CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI	14
12. ISTRUTTORIA	15
13. MODALITÀ E TEMPI PER L'EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE	15
14. MONITORAGGIO DEI RISULTATI	19
14.1 INDICATORI	19
14.2 CUSTOMER SATISFACTION	19
15. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	19
16. TRATTAMENTO DATI PERSONALI.....	19
17. PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI.....	20
18. CLAUSOLA DI ELUSIONE	21
19. RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI	21
20. SANZIONI	22
21. RIEPILOGO TEMPISTICHE.....	22
22. RIFERIMENTI NORMATIVI	23
22. ALLEGATI	25

1. FINALITÀ E OBIETTIVI

L'intervento SRA28 è finalizzato a garantire lo sviluppo e la permanenza, attraverso un'adeguata e continua gestione, degli impianti di imboscamento realizzati su superfici agricole e non agricole con l'operazione 8.1.01 tipologia B del PSR 2014-2022 collaudati a partire dal 2022 e con gli interventi SRD05 e SRD10 del PSP 2023-2027.

Inoltre, è volto ad incrementare l'assorbimento e lo stoccaggio del carbonio, nei soprassuoli, nel suolo e nella biomassa legnosa e a migliorare la conservazione della biodiversità forestale.

L'intervento SRA28 risponde alle esigenze e agli obiettivi specifici del PSP di seguito elencati.

ESIGENZE NAZIONALI	OBIETTIVI SPECIFICI PSP		
	SO4	SO5	SO6
E2.1: Conservare e aumentare la capacità di sequestro del carbonio dei terreni agricoli e nel settore forestale	SRA28		
E2.4: Implementare piani ed azioni volti ad aumentare la resilienza	SRA28		
E2.7: Favorire la tutela e valorizzazione della biodiversità animale e vegetale e della biodiversità naturale			SRA28
E2.8: Tutela, valorizzazione e ripristino del paesaggio rurale			SRA28
E2.11: Promuovere la gestione attiva e sostenibile delle foreste		SRA28	
E2.16: Favorire la diffusione di sistemi di mercato volontario dei servizi ecosistemici		SRA28	

Legenda "Obiettivi Specifici PSP"

- **OS 4** = Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile
- **OS 5** = Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica
- **OS 6** = Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi

La natura fortemente ambientale dell'intervento consente di perseguire gli obiettivi di carattere trasversale relativi alla sostenibilità ambientale nonché alla mitigazione del cambiamento climatico e all'adattamento ad esso.

2. SOGGETTI BENEFICIARI

Nel 2025 possono presentare domanda per l'intervento SRA28 i proprietari, possessori privati e loro associazioni, titolari di superfici agricole e non agricole che hanno beneficiato di un sostegno per gli impianti di imboscamento a ciclo medio-lungo realizzati su terreno agricolo e non agricolo, collaudati nel corso del 2022 (Operazione 8.1.01 tipologia B del PSR 2014/2022) e che hanno già presentato domanda di sostegno e sono stati ammessi ai benefici per l'intervento SRA28 nell'anno 2023.

Le superfici richieste a premio devono essere nella disponibilità del beneficiario fino alla fine del periodo di impegno.

Inoltre, i richiedenti del presente bando devono:

- essere titolari di una partita IVA aperta alla data del 1/1/2023, così come risultante dall'anagrafe tributaria;
- mantenere per l'intero periodo di impegno la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (di seguito "IAP") ai sensi del D.lgs. 99/2004;
- non aver richiesto o percepito altri fondi per il mantenimento o per il mancato reddito, oltre a quelli previsti dal presente bando (Allegato A).

NB - La **perdita dei criteri di ammissibilità** genera la decadenza totale dell'impegno, con recupero dei premi erogati nell'anno di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità e nelle annualità precedenti.

3. COSA VIENE FINANZIATO

L'intervento finanzia gli impegni che i richiedenti assumono volontariamente, considerati utili per conseguire degli obiettivi specifici del PSP elencati sopra.

L'intervento prevede un premio annuale per ettaro, calcolato in base ai costi di manutenzione e ai mancati redditi, secondo le modalità indicate in dettaglio al paragrafo 6 - Premi annuali.

La superficie oggetto di pagamento è quella compresa nel territorio della Regione Lombardia.

4. DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria per le domande di pagamento (conferme) presentate nell'anno 2025 è pari a € 10.000,00 a valere sul bilancio dell'OPR.

Le dotazioni finanziarie, a valere sul bilancio dell'OPR, risultano per il:

- 40,70% a carico del FEASR;
- 41,51% a carico delle risorse nazionali;
- 17,79% a carico delle risorse regionali.

5. CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AGEVOLAZIONE

Il contributo è concesso ai sensi del Regime n. SA.110624 (2023/XA) "Complemento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia - interventi SRD05, SRD10, SRA28" e del Regolamento (UE) 2022/2472.

Ai sensi dell'art 1. par. 4 e par. 5 del Reg. (UE) 2022/2472 non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà come definite dall'art. 2 definizioni punto 59), né saranno erogati aiuti ad imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti concessi dallo stesso Stato membro illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

La normativa di riferimento per quanto riguarda le verifiche propedeutiche alla concessione e all'erogazione dei contributi sottoposti alla disciplina degli aiuti di stato, nonché la registrazione degli aiuti, è contenuta all'art. 52 della legge 234/2012 e al DM 115/2017.

6. PREMI ANNUALI

L'intervento SRA28 si articola in **due azioni**:

- **Azione 28.2** - Mantenimento impianto di arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su **superfici agricole**, per impianti a ciclo medio-lungo, copertura dei costi di **manutenzione** (cure colturali) e il **mancato reddito agricolo**;
- **Azione 28.5** - Mantenimento impianto arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su **superfici NON agricole**, per impianti a ciclo medio-lungo, copertura dei costi di **manutenzione** (cure colturali).

È concesso un pagamento annuale per ettaro pari a:

Azione	Premio (€/ha)
Azione 28.2 - Mantenimento impianto di arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici agricole - Mancato reddito	490
Azione 28.2 - Mantenimento impianto di arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici agricole - Manutenzione	610
Azione 28.5 - Mantenimento impianto arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici NON agricole - Manutenzione	610

La **durata del premio** per l'intervento SRA28 è pari a **5 anni** per la manutenzione e a **10 anni** per il mancato reddito a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello del collaudo degli impianti realizzati con l'Operazione 8.1.01 tipologia B del PSR 2014/2022. La singola annualità si riferisce all'anno solare (1° gennaio – 31 dicembre).

NB - La durata dei premi di SRA28 è riferita ai soli anni di impegno definiti nell'intervento SRA e non alla durata complessiva del periodo di impegno prevista per gli impianti realizzati con interventi con l'Operazione 8.1.01 tipologia B del PSR 2014/2022 che è pari a 20 anni.

7. IMPEGNI

Gli impegni del presente intervento sono i seguenti:

1. Realizzare le operazioni di mantenimento conformemente a quanto indicato nel "Piano di mantenimento" che per gli interventi realizzati con l'operazione 8.1.01 tipologia B del PSR 2014/2020, collaudati nel 2022 corrisponde al "Piano di impianto".

In particolare:

- effettuare le cure colturali (es. potature, irrigazioni di soccorso, concimazioni di mantenimento, ecc.) secondo le modalità inserite nel piano d'impianto e come eventualmente impartite anche in sede di istruttoria di ammissibilità delle operazioni/interventi strutturali di riferimento o durante i controlli;
- contenere le infestanti sia attraverso lavorazioni superficiali del terreno, sfalci o trinciatura dell'erba o diserbo chimico sulla fila (quest'ultimo è ammissibile solo fino al 4° anno d'impegno) sia attraverso la pulizia del sottobosco per il mantenimento in buono stato dell'impianto;

2. Non modificare e mantenere la natura degli impianti e delle superfici oggetto di intervento, ammessi con la domanda di sostegno, per l'intero periodo di impegno, tranne per casi debitamente giustificati e riconosciuti dall'AdG competente.

In particolare, per le domande di impianti realizzati con l'operazione 8.1.01:

- a) dal 7° anno d'impegno, mantenere la densità del popolamento all'interno della medesima classe di densità collaudata con l'operazione 8.1.01, fermo restando che il numero di specie presenti deve essere quello collaudato;
- b) non effettuare coltivazioni agricole salvo nel caso di colture a perdere per la fauna selvatica;

3. Ripristinare le fallanze

In particolare, per le domande di impianti realizzati con l'operazione 8.1.01, nei primi 6 anni di impegno, sostituire le fallanze entro il 31 marzo successivo alla morte o deperimento delle piante, mantenendo le specifiche tecniche riportate nel "Piano di d'impianto". La comunicazione della morte o deperimento delle piante va inoltrata preventivamente via PEC alle Strutture Agricoltura Foreste Caccia e Pesca della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste di Regione Lombardia territorialmente competenti (Strutture AFCEP);

4. Non effettuare attività di pascolamento;

5. Non realizzare innesti, tagli di ceduzione, tagli anticipati, potature finalizzate a produzione da frutto;

6. Compilare e aggiornare il registro delle operazioni colturali per l'intero periodo di impegno. Tale registro deve essere specifico per l'impianto per il quale si chiede il presente premio e deve riportare i seguenti elementi minimi: superficie, riferimenti

catastali, tipo di operazione colturale effettuata (potature, irrigazioni, concimazioni, contenimento infestanti, lotta fitosanitaria ecc. secondo quanto previsto dal piano d'impianto), data di esecuzione dell'operazione colturale, note, firma di chi esegue l'operazione;

7. Le superfici oggetto di impegno accertate con la domanda di sostegno devono essere mantenute per tutta la durata del periodo di impegno¹.

Documentazione da conservare in azienda

Il beneficiario dovrà conservare in azienda il registro delle operazioni colturali per l'intero periodo di impegno.

7.1 Sistema di monitoraggio delle superfici (AMS)

Il regolamento (UE) 2021/2116 ha introdotto il sistema di monitoraggio delle superfici come elemento obbligatorio del sistema integrato di gestione e controllo.

Il sistema di monitoraggio delle superfici basato sulla valutazione degli indici vegetazionali derivanti dalle immagini acquisite dai satelliti Sentinel del progetto Terra Copernicus si applica alle domande di sostegno/pagamento per interventi basati sulle superfici. Tramite il trattamento automatizzato dei dati dei satelliti Sentinel di Copernicus è possibile osservare, tracciare e valutare le attività e le pratiche agricole sugli ettari oggetto di domanda dichiarati nell'ambito dell'intervento SRA28.

La procedura del monitoraggio delle superfici in modo continuo e sistematico sulle superfici oggetto di aiuto si attiva con l'aggiornamento del fascicolo aziendale e della relativa domanda geospaziale.

A seguito della presentazione della domanda, gli appezzamenti dichiarati verranno classificati in base alla risposta dei diversi indicatori utilizzati, basati su una combinazione dei dati derivanti dai satelliti Sentinel-1 e Sentinel-2. Nello specifico gli indicatori permettono di verificare, per ogni appezzamento contenuto in una parcella agricola, la presenza di aratura, semina, crescita regolare della coltura, raccolta/sfalcio, vegetazione, conferma di una firma spettrale coerente con la coltura dichiarata.

Si precisa che la valutazione degli indicatori per la conferma della presenza di un'attività agricola o per accertare la coerenza della firma spettrale presuppone la presentazione di un Piano Colturale Grafico veritiero, sia per quanto riguarda i codici utilizzo dichiarati che per l'estensione grafica delle colture praticate.

I processi di valutazione della coerenza dichiarativa operano su due livelli: appezzamento e tipologia colturale. Per ogni livello si effettua una classificazione tramite un sistema di colori. Le possibili classificazioni di colori per il livello appezzamento sono rappresentate da "bandierine" che possono assumere i seguenti colori:

- Bianco = **appezzamento non valutato**
- Verde = **appezzamento valutato e confermato come conforme**- esito conclusivo
- Rosso = **appezzamento valutato e confermato come non conforme**- esito conclusivo;

¹ Qualora nel corso del periodo di impegno si verificassero delle riduzioni, si applicano le seguenti regole:

- è tollerata una riduzione massima complessiva del 20% di SOI rispetto alla domanda del primo anno di impegno;
- nell'anno in cui si verifica la riduzione si prende in considerazione la differenza di SOI tra quella accertata il primo anno di impegno (che deve corrispondere alla superficie collaudata nel 2022 con l'Operazione 8.1.01 tipologia B) e quella accertata nelle domande degli anni successivi. E' previsto il recupero degli importi erogati negli anni precedenti per le superfici non più sotto impegno;
- se la riduzione tra la quantità di SOI accertata inizialmente e quella mantenuta durante il periodo d'impegno è superiore al 20%, l'impegno decade.
- In caso di decadenza, si recuperano gli importi erogati nelle campagne precedenti. Ciò non avviene tuttavia se:
 - a. le superfici ridotte sono oggetto di subentro dell'impegno da parte di altri soggetti
 - b. le superfici sono ridotte per cause di forza maggiore.

- **Giallo= appezzamento valutato, ma le prove sono insufficienti per confermare con certezza la conformità o la non conformità della dichiarazione** - esito non conclusivo.

A fine rilevazione verranno pubblicati sul portale Sis.Co. e comunicati gli esiti definitivi del processo di monitoraggio per ogni singolo appezzamento/intervento sottoposto a monitoraggio. Le superfici verificate con le procedure previste con il sistema di monitoraggio (AMS) saranno comunque sottoposte agli ulteriori controlli amministrativi necessari a determinare l'ammissibilità al pagamento.

Per ulteriori specifiche relative al monitoraggio delle superfici, alle tempistiche, alle modalità di comunicazione degli esiti agli agricoltori e alle modalità di contestazione, si rimanda a specifici atti dell'Organismo Pagatore della Regione Lombardia e di Agea Coordinamento.

8. ULTERIORI CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Oltre a quelle indicate nel paragrafo 2 "SOGGETTI BENEFICIARI", si descrivono di seguito ulteriori condizioni di ammissibilità.

1. Ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un "Piano di mantenimento" redatto secondo quanto stabilito nell'operazione 8.1.01 di riferimento, cioè dal "Piano di impianto" per gli interventi realizzati con l'operazione 8.1.01 tipologia B del PSR 2014/2022 e collaudati nel 2022. Il Piano dovrà essere redatto da tecnico abilitato e competente, ai sensi degli ordinamenti professionali riconosciuti dalla normativa vigente.
2. La superficie ammissibile per le azioni SRA28.2 e SRA28.5 non può essere inferiore alla dimensione minima prevista per le operazioni strutturali di riferimento (**1 ettaro**) e devono essere rispettate tutte le condizioni di ammissibilità relative agli investimenti strutturali di riferimento (Operazione 8.1.01 tipologia B del PSR 2014/2022). In particolare devono essere richieste a premio per il presente intervento SRA tutte le superfici relative agli interventi della tipologia B1e B2 dell'Operazione 8.1.01 che, sono state collaudate nel 2022 a seguito di misurazione tramite strumentazione GPS, dalle Strutture Agricoltura Foreste Caccia e Pesca (AFCP) della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, localizzate nei Comuni lombardi classificati ISTAT di pianura o collina delle province di Brescia, Cremona, Mantova, Lodi, Pavia e nel territorio della Città Metropolitana di Milano. Inoltre, la superficie richiesta a premio con la domanda di sostegno/pagamento per l'intervento SRA28 non può interessare particelle catastali diverse da quelle della domanda collaudata con l'operazione 8.1.01 del PSR 2014-2022 e devono essere rispettate tutte le condizioni di ammissibilità previste per l'Operazione 8.1.01.

NB - La **perdita dei criteri di ammissibilità** genera la decadenza totale dell'impegno, con recupero dei premi erogati nell'anno di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità e nelle annualità precedenti.

8.1 Colture ammesse a premio

L'elenco dei codici coltura ammessi è riportato nella seguente tabella:

INTERVENTO	COD PRODOTTO	COD_USO_ VARIETA	DES_PRODOTTO	DES_USO_VARIETA
Azione 28.2 - Mantenimento impianto di	514	1	ALBERI DA BOSCO A BREVE	ARBORICOLTURA DA LEGNO A CICLO

arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici agricole - Mancato reddito			ROTAZIONE, CON UN PERIODO DI COLTIVAZIONE MASSIMO DI 20 ANNI	MEDIO LUNGO (> 15 ANNI)
Azione 28.2 - Mantenimento impianto di arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici agricole - Manutenzione	514	1	ALBERI DA BOSCO A BREVE ROTAZIONE, CON UN PERIODO DI COLTIVAZIONE MASSIMO DI 20 ANNI	ARBORICOLTURA DA LEGNO A CICLO MEDIO LUNGO (> 15 ANNI)
Azione 28.5 - Mantenimento impianto arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici NON agricole - Manutenzione	514	1	ALBERI DA BOSCO A BREVE ROTAZIONE, CON UN PERIODO DI COLTIVAZIONE MASSIMO DI 20 ANNI	ARBORICOLTURA DA LEGNO A CICLO MEDIO LUNGO (> 15 ANNI)

8.2 Principi di selezione

Non sono previsti principi di selezione per l'intervento SRA28.

9. CONDIZIONALITA' E CONDIZIONALITA' SOCIALE

I beneficiari dell'intervento SRA sono tenuti al rispetto dei seguenti obblighi:

- **Condizionalità rafforzata** riguardante gli impegni previsti dai Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) e le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA)
 - **Condizionalità sociale** inerente alle condizioni di lavoro e agli obblighi del datore di lavoro
- Gli obblighi relativi alla Condizionalità rafforzata e alla Condizionalità sociale sono riportati nell'Allegato B al presente bando.

In caso di non conformità alle regole di condizionalità è prevista l'applicazione di sanzioni amministrative che comportano la riduzione del premio, così come previsto dal Reg. (UE) 2021/2116 e ss.mm.ii.. Per le conseguenze relative al mancato rispetto degli obblighi di condizionalità, si rimanda al Manuale operativo dei controlli di condizionalità di OPR, relativo all'anno di riferimento del controllo.

Per quanto riguarda le modalità di calcolo per l'applicazione delle percentuali di riduzione del premio in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dalla condizionalità sociale si rimanda all'Allegato C al presente bando.

Il rispetto di tutti gli impegni dell'intervento SRA28 e degli obblighi sopracitati è condizione per percepire interamente il premio.

10. COLLEGAMENTI CON I REGIMI PER IL CLIMA, L'AMBIENTE E IL BENESSERE DEGLI ANIMALI - ECOSCHEMI - (ART. 31 REG. (UE) 2021/2115)

Sulla superficie oggetto di impegno per l'intervento SRA28 non può essere chiesto il premio per gli ECOSCHEMI (art. 31 del Reg (UE) 2021/2115).

Il premio per gli **ECOSCHEMI** (art. 31 del Reg (UE) 2021/2115) può quindi essere riconosciuto solo esclusivamente su superfici diverse, fatte salve eventuali altre limitazioni previste dalla presenza di impegni ancora in corso (es. Operazione 8.1.02, Operazioni della Sottomisura 10.1 e Misura 11 del PSR 2014-2022, Interventi SRA del PSP 2023-2027).

11. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

11.1 Presentazione della domanda

Per l'intervento SRA28 può essere presentata una **domanda** di pagamento (conferma) soltanto dai soggetti, che sono già stati ammessi ai benefici dell'intervento SRA28 nell'anno 2023.

I dati indicati nelle domande sono resi ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, artt. 46 e 47 e costituiscono "dichiarazione sostitutiva di certificazione" e "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà".

11.2 Quando presentare la domanda

La domanda di pagamento (conferma) deve essere presentata esclusivamente per via informatica, seguendo le modalità descritte al paragrafo 11.4, a partire dalla data di pubblicazione sul BURL del presente atto.

La domanda deve essere presentata entro le ore 24:00 del 15 maggio 2025.

La domanda si intende presentata con l'avvenuta assegnazione del protocollo da parte di Regione Lombardia, generato dal sistema informativo.

11.2.1 Domanda in ritardo (art. 5 del D.lgs. 42/2023 e ss.mm.ii)

Le domande di sostegno/pagamento possono essere **presentate con un ritardo di 25 giorni civili** successivi rispetto al termine previsto del 15 maggio 2025, e quindi, fino al **9 giugno 2025**.

In tal caso l'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene ridotto dell'1% per ogni giorno di ritardo.

La domanda iniziale pervenuta oltre il 9 giugno 2025 è irricevibile e all'interessato non è concesso alcun aiuto o sostegno.

11.3 A chi presentare la domanda

La domanda deve essere inviata alla Regione Lombardia, Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, con le modalità di seguito illustrate, indicando l'ambito territoriale in cui è situata la maggior parte della superficie oggetto d'impegno.

11.4 Come presentare la domanda

11.4.1 Fascicolo aziendale

Prima di compilare la domanda, il richiedente è tenuto ad aggiornare il proprio fascicolo aziendale alfanumerico informatizzato, completo di indirizzo PEC, codice IBAN, indirizzo mail, partita IVA e a compilare, riferendosi all'anno 2025, la consistenza grafica (CG) e il piano culturale grafico (PCG) individuando gli appezzamenti aziendali condotti.

Il beneficiario (società o impresa individuale iscritta nel registro delle imprese, oppure persona fisica) deve:

- riportare, mediante aggiornamento del proprio fascicolo aziendale da parte del CAA mandatario, un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) attivo prima della presentazione della domanda di sostegno/pagamento;
- mantenere per tutto il periodo di apertura del fascicolo aziendale un indirizzo PEC attivo ed aggiornarlo in seguito a eventuali variazioni;
- indicare nell'apposita sezione del Fascicolo Aziendale un indirizzo mail che verrà usato dall'Organismo Pagatore della Regione Lombardia per eventuali comunicazioni relative al Sistema di Monitoraggio delle Superfici (di seguito AMS) secondo quanto previsto dalla circolare di AGEA coordinamento e dal Manuale OPR relativi all'applicazione dell'AMS, riferiti all'anno campagna 2025.

A parte quanto descritto per le comunicazioni riguardanti gli esiti del AMS, l'Amministrazione comunicherà con il beneficiario soltanto attraverso l'indirizzo PEC dichiarato nel fascicolo: pertanto il beneficiario, in caso di mancato rispetto degli impegni assunti a possedere e a

mantenere attivo e aggiornato il proprio indirizzo PEC nel fascicolo aziendale, solleva l'Amministrazione da qualsiasi obbligo o responsabilità di notifica.

Per quanto riguarda l'aiuto per gli interventi basati sulle superfici elencati nel titolo III, capo IV del Reg. (UE) 2021/2115, l'art. 69 del Reg. (UE) 2021/2116 impone l'obbligo di adozione del modulo di domanda geospaziale fornito dall'autorità competente.

Pertanto, Regione Lombardia mette a disposizione una soluzione software con interfaccia web-GIS che permette di gestire il fascicolo aziendale in modalità "grafica".

La costituzione di un "Fascicolo Grafico" è il presupposto per la georeferenziazione dei dati della scheda terreni del Fascicolo Aziendale. Attraverso il suddetto strumento è possibile predisporre un piano di coltivazione grafico partendo dall'individuazione grafica della consistenza territoriale del fascicolo aziendale e la localizzazione di tutte le informazioni stabili di dettaglio che caratterizzano la realtà dell'azienda.

Il Fascicolo Grafico è quindi composto da due componenti principali:

- **Consistenza Terreni Grafica (CG)**, nella quale sono rappresentate le isole aziendali e gli usi del suolo stabili. Le isole aziendali sono porzioni di territorio contigue, condotte dal medesimo agricoltore, individuate in funzione delle superfici dichiarate nella sezione terreni del fascicolo aziendale.
- **Piano di Coltivazione Grafico (PCG)**, nel quale è possibile definire l'occupazione del suolo, destinazione, uso, qualità e varietà, data inizio e data fine coltivazione, oltre alle informazioni riferite e alla pratica di mantenimento. Si precisa che la dichiarazione dell'occupazione del suolo è obbligatoria ed il livello di dettaglio della dichiarazione è subordinato alla tipologia di informazioni ritenute necessarie per la richiesta di premio per le diverse tipologie colturali del presente intervento SRA28.

Nel caso in cui diverse colture, rilevanti per i vari regimi di aiuto, si susseguano sulla stessa area, le stesse devono essere specificamente indicate in funzione dell'epoca di semina.

Si precisa che in fase di compilazione della consistenza grafica dei terreni verranno forniti all'agricoltore gli usi del suolo presenti nel Sistema di Identificazione delle parcelle agricole (SIPA) derivanti da precedenti controlli.

A partire dall'anno 2024 entra in vigore la parcella di riferimento del nuovo SIPA come stabilito dall'articolo 3 del DM 1° marzo 2021 n. 99707 non più legata al sistema del catasto digitale.

Il nuovo SIPA è realizzato sulla base della Carta Nazionale dei Suoli, attraverso l'implementazione di tecniche automatiche e di Intelligenza Artificiale, nonché con l'utilizzo sistematico delle informazioni disponibili a livello comunitario - ortofoto multispettrali (RGB-NIR) 20 cm di risoluzione spaziale e immagini Sentinel 2 - che consentono di assicurare una completa e puntuale copertura del suolo a garanzia di una corretta erogazione degli aiuti comunitari.

Il nuovo SIPA detiene la nuova parcella di riferimento basata su blocco fisico determinato attraverso procedure di fotointerpretazione automatica delle orto-immagini e suoi aggiornamenti il cui "strato fisico" permette di ottenere un layer completo del suolo per tutto il territorio nazionale individuando in modo oggettivo i macro-usi ammissibili, le tare dei pascoli e le superfici non eleggibili.

La nuova parcella di riferimento rappresenta una porzione continua di terreno della quale è riconoscibile un'occupazione del suolo omogenea e viene delimitata da elementi permanenti quali:

- limiti antropici (strade, ferrovie, fiumi, torrenti, fossi, canali, scarpate, muri ecc.);
- limiti derivanti da occupazione/uso del suolo differenti.

Ciò è in linea con la disposizione unionale che prevede la definizione della parcella di riferimento come un'unità fondiaria che rappresenta una superficie agricola di cui all'art. 4, paragrafo 3, del Reg. (UE) 2021/2115, caratterizzata dalla copertura omogenea del terreno rispetto ad una classificazione di riferimento, rilevata con modalità oggettive e utilizzata anche per la tenuta e l'aggiornamento degli schedari agricoli.

La nuova parcella di riferimento messa a disposizione nel 2025 prende già in considerazione l'interpretazione semi-automatica delle ortofoto disponibili 2024 e sarà aggiornata annualmente sulla base delle più recenti ortofoto disponibili.

Nel quadro delle norme unionali del Sistema di Identificazione delle Parcelle Agricole (SIPA) e della domanda geospaziale, si richiama quanto previsto dagli articoli 68 e 69 del Reg. (UE) 2021/2116 e dall'art. 2, paragrafo 7, del Reg. (UE) 2022/1172.

L'aggiornamento delle parcelle di riferimento presenti nel SIPA viene eseguita da AGEA Coordinamento attraverso l'acquisizione di immagini ad altissima risoluzione nonché a seguito di istanze di riesame (controlli oggettivi, elementi geospaziali oggettivi) istruite da ciascun Organismo Pagatore. Infine, la parcella di riferimento del SIPA viene aggiornata sulla base delle informazioni disponibili, annualmente, dalla domanda geospaziale e dal sistema di monitoraggio continuo delle superfici (AMS).

In fase di compilazione della consistenza grafica dei terreni verranno forniti all'agricoltore gli usi del suolo presenti nella nuova parcella di Riferimento (nuovo SIPA).

11.4.2 Presentazione della domanda

Ai sensi dell'art. 6 del Reg. (UE) 2022/1173, la domanda di sostegno/pagamento contiene almeno gli elementi di seguito elencati e l'informazione agli interessati, ai sensi dell'art. 151, par. 4, del Reg. (UE) 2021/2115, circa la possibilità che i loro dati personali siano trattati da organismi nazionali o dell'Unione conformemente al paragrafo 1 del medesimo articolo 151, con i diritti di protezione dei dati sanciti dal Reg. (UE) 2016/679 e dal Reg. (UE) 2018/1725:

- a) identità del beneficiario, compresa, se del caso, l'identificazione del gruppo (inteso come impresa madre e tutte le sue figlie) al quale partecipano, come stabilito dall'art. 59, par. 4 del Reg. (UE) 2021/2116 e per il quale sono fornite le informazioni minime stabilite dall'art. 44 del Reg. (UE) 2022/128
- b) gli interventi richiesti e le relative informazioni dettagliate
- c) ove necessario, documenti giustificativi necessari per stabilire le condizioni di ammissibilità, condizioni e altri requisiti pertinenti per l'intervento oggetto di domanda
- d) informazioni relative alla condizionalità
- e) informazioni necessarie per estrarre i dati rilevanti per la corretta rendicontazione su indicatori di output e risultato di cui all'art. 66, par. 2, del Reg. (UE) 2021/2116 in relazione agli interventi oggetto della domanda di sostegno/pagamento.

Per la presentazione della domanda viene messo a disposizione dei beneficiari uno specifico applicativo che fornisce la rappresentazione grafica dei terreni presenti nel Fascicolo Aziendale e consente di aggiornare il piano colturale e di presentare la domanda di aiuto con informazioni fornite attraverso la visualizzazione grafica.

Le domande, pertanto, devono essere presentate in modalità grafica dopo aver chiuso e consolidato il PCG del fascicolo aziendale riferito all'anno 2025, utilizzando esclusivamente il Sistema Informatico delle Conoscenze della Regione Lombardia (Sis.Co) entro il termine di chiusura previsto.

In domanda sono riproposti gli appezzamenti del PCG che il richiedente deve associare al gruppo coltura prescelto.

Se durante la compilazione della domanda grafica venisse consolidata una modifica al fascicolo aziendale - Sezione Terreni, con conseguente chiusura del PCG a una data posteriore a quella dell'apertura della domanda, ancora in corso, il richiedente è tenuto a compilare ex novo la domanda di sostegno/pagamento, al fine di recepire le modifiche del PCG divenute definitive.

Le particelle catastali non georeferenziate non possono essere richieste a premio in quanto non presenti nel PCG; esse comunque dovranno essere dichiarate in domanda in una apposita sezione.

Tutte le superfici aziendali devono essere dichiarate nella domanda di sostegno e pagamento. Le superfici sono sempre suddivise in "superfici a premio" e "superfici NON a premio".

Scaduti i termini, le domanda di sostegno/pagamento chiuse ma non firmate, NON sono considerate valide e non risultano presentate.

I soggetti interessati possono presentare la domanda direttamente o avvalersi, esclusivamente per le fasi di compilazione e invio, di soggetti delegati prescelti. La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti, scaricata in formato PDF e sottoscritta da uno dei soggetti con diritto di firma scelto tra quelli proposti dal sistema informativo e derivanti dalla lista di tutti i soci e titolari di cariche o qualifiche presenti in visura camerale. La domanda sottoscritta con le modalità sotto riportate deve essere caricata a sistema in Sis.Co. e il sistema al momento del caricamento della domanda firmata assegnerà un numero di protocollo.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".

La domanda s'intende presentata con l'avvenuta assegnazione del protocollo, generato dal Sistema Informativo di Regione Lombardia, entro le ore 24:00 del 15 maggio 2025. In caso di mancata assegnazione del protocollo o di assegnazione del protocollo oltre tale scadenza, anche a causa di eventuali anomalie o disfunzioni informatiche, la domanda si considera non presentata.

La presentazione della domanda entro la data e l'orario stabiliti è di esclusiva responsabilità del richiedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della stessa da parte di Regione Lombardia, dovuta a qualsiasi motivo, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con il sistema Sis.Co. difficoltà di connessione e trasmissione, lentezza dei collegamenti o qualsiasi altro motivo. È esclusa ogni responsabilità di Regione Lombardia ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la domanda non sia presentata entro la scadenza stabilita. Pertanto, si raccomanda ai richiedenti di accedere a Sis.Co. entro un termine adeguato rispetto ai tempi necessari per il consolidamento del PCG, per la compilazione e protocollazione della domanda, in considerazione anche del numero e della dimensione degli eventuali documenti da allegare alla stessa.

Nei casi in cui il beneficiario non sia in grado di presentare la Domanda Grafica a causa di problematiche tecniche riscontrate sul Sistema Informativo Sis.Co., nelle funzionalità necessarie alla compilazione per via telematica del PCG, Regione Lombardia, su richiesta dell'interessato, o per suo conto, tramite un CAA delegato, fornisce, mediante ARIA S.p.a, l'assistenza tecnico-informatica necessaria al superamento del problema segnalato.

Per garantire un supporto adeguato e consentire di presentare la domanda entro i termini stabiliti, la richiesta di assistenza tecnica deve pervenire a sisco.supporto@regione.lombardia.it almeno **15 giorni lavorativi prima** della scadenza dei termini per la presentazione delle domande, allegando l'evidenza delle anomalie riscontrate al fine di consentire la pronta risoluzione dei problemi.

Per le richieste che dovessero essere presentate oltre tale termine, e comunque entro i termini di scadenza della presentazione della domanda, sarà fornita assistenza tecnica nei limiti della

capacità operativa di Regione Lombardia per il tramite di ARIA S.p.a. ferma restando l'assenza di responsabilità di Regione Lombardia come indicato sopra.

Con l'attribuzione alla domanda del numero di protocollo si avvia il procedimento amministrativo. Contestualmente è prevista una comunicazione informatica al richiedente che attesta l'avvenuta presentazione della domanda di aiuto, che vale come comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge 241/90.

Le domande non devono essere perfezionate con il pagamento dell'imposta di bollo in quanto esenti ai sensi del D.P.R. 642/1972 art. 21 bis Allegato B Tariffa.

11.5 Documentazione da allegare alla domanda

- “Piano di mantenimento”: “Piano di impianto” per gli interventi realizzati con l'operazione 8.1.01 tipologia B del PSR 2014/2020, collaudati nel 2022 contenente anche le informazioni di cui all'articolo 41, par. 10, del Reg. (UE) 2022/2472.
- Autocertificazione relativa alla “richiesta o percepimento di ulteriori fondi” (Allegato A).
- Autocertificazione relativa allo status di “impresa in difficoltà” (Allegato D).
- Foglio di calcolo dimensione d'impresa (Allegato H) accompagnato da eventuale documentazione fiscale relativa a società di persone e/o imprese individuali utilizzata per la compilazione del Foglio di calcolo².

Il Foglio di calcolo dimensione d'impresa sarà reso disponibile in formato .xlsx sul portale www.psr.regione.lombardia.it.

Gli allegati dovranno essere firmati digitalmente dal soggetto beneficiario e caricati in formato .zip, .jpeg, .p7m, .jpg, .pdf.

La firma dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

11.6 Modifiche alla domanda già presentata

11.6.1 Domanda di modifica o ritiro (art. 7 del Reg. (UE) 2022/1173)

Ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) 2022/1173, le domande che presentano interventi oggetto del sistema di monitoraggio delle superfici (AMS), possono essere modificate oppure ritirate in tutto o in parte dal beneficiario in qualsiasi momento prima del pagamento degli anticipi e comunque NON oltre il **15 ottobre 2025**.

Non sono ammesse tuttavia modifiche o ritiri in relazione a inosservanze riguardanti condizioni di ammissibilità non monitorabili da mezzi diversi dal sistema di monitoraggio delle superfici o da controlli amministrativi o dopo che il beneficiario è stato informato dell'intenzione di svolgere controlli in loco.

Il termine di presentazione per le domande di modifica o ritiro potrà essere anticipato per consentire l'esecuzione dei controlli propedeutici al pagamento degli anticipi da parte dell'Organismo Pagatore.

11.7 Rinuncia

La domanda di ritiro totale o rinuncia può essere presentata su Sis.Co. in qualsiasi momento. Sulle superfici oggetto di ritiro si procederà al recupero dei contributi già erogati al beneficiario, anche negli anni precedenti, aumentati degli interessi legali maturati.

² In caso di dichiarazione dei redditi è sufficiente fornire un estratto della citata dichiarazione che riporti le voci RS106 e RS116 del Quadro RS con evidenziazione dell'annualità contributiva e della titolarità della dichiarazione, senza altre ulteriori informazioni di natura fiscale.

11.8 Rettifica errori (art. 59 comma 6 del Reg. (UE) 2021/2116)

Ai sensi del comma 6 dell'art. 59 del Reg. (UE) 2021/2116 le domande di sostegno e di pagamento possono essere rettificate senza riduzione del premio, a condizione che gli elementi o le omissioni da rettificare siano stati commessi in buona fede come riconosciuto dall'autorità competente, e che la rettifica sia effettuata prima che il richiedente sia stato informato di essere stato selezionato per un controllo in loco o prima che l'autorità competente abbia preso una decisione in merito alla domanda.

La richiesta di riconoscimento per la rettifica degli errori (Autorizzazione alla presentazione della domanda di correzione) deve essere presentata dal richiedente/beneficiario tramite Sis.Co., allegando opportuna documentazione, entro il **15 ottobre 2025**.

Possono essere riconosciuti errori palesi in buona fede solo se questi possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo, di norma riferiti a fattispecie che comportano un'ammissibilità della domanda diversa da quella effettivamente riconosciuta.

In caso di istruttoria positiva della domanda per il riconoscimento di errore in buona fede palese, è possibile presentare in Sis.Co. la domanda autorizzata di sostegno/pagamento che sostituisce integralmente la domanda presentata, entro 30 giorni dalla conclusione dell'istruttoria.

11.9 Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Qualora ricorrano cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, il beneficiario può presentare, in qualsiasi momento dell'anno in cui si verifichi l'evento e senza l'applicazione delle riduzioni, un'apposita richiesta su Sis.Co..

Ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 2021/2116 (Deroghe in casi di forza maggiore e in circostanze eccezionali) sono riconosciute le seguenti categorie di forza maggiore o circostanze eccezionali:

- una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;
- la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- un'epizoozia, la diffusione di una fitopatìa o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
- il decesso del beneficiario;
- l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.

La possibilità di invocare le cause di forza maggiore sussiste solo a condizione che l'esistenza della causa, unitamente alla documentazione a essa relativa, sia comunicata all'Organismo Pagatore Regionale (OPR) entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi, pena il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore da parte dell'OPR.

La richiesta di riconoscimento delle cause di forza maggiore è presentata dal richiedente tramite Sis.Co. allegando adeguata documentazione che giustifichi le stesse e lo specifico modulo di cui all'Allegato F al presente bando.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali non comporta la restituzione di eventuali importi già liquidati al beneficiario.

A conclusione delle opportune verifiche, OPR comunica al richiedente l'eventuale accoglimento della richiesta.

11.10 Cessione azienda (cambio beneficiario)

Successivamente alla presentazione delle domande è possibile effettuare la cessione totale o parziale dell'azienda e dei relativi impegni (cambio di beneficiario totale o parziale). Le modalità operative e le conseguenze in caso di mancato subentro sono definite nell'Allegato E "Disposizioni per il cambio di beneficiario degli impegni" al presente bando.

12. ISTRUTTORIA

Ai sensi della disciplina vigente l'istruttoria delle domande di pagamento (conferma) presentate a valere sul presente bando spetta all'Organismo Pagatore Regionale che si avvale delle Strutture Agricoltura, Foreste, caccia e pesca competenti per territorio della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste.

L'istruttoria prevede controlli e attività amministrative che comprendono:

- la verifica della completezza e della validità delle dichiarazioni rese dal richiedente e della documentazione presentata. Ai fini di tale verifica potrebbe essere richiesta integrazione della documentazione;
- la verifica del mantenimento delle condizioni di ammissibilità e dei limiti definiti nel bando;
- le verifiche propedeutiche alla concessione degli aiuti ai sensi dell'art. 52 della l. 234/2012 e del DM 115/2017.

I controlli amministrativi sono effettuati in modo da consentire di verificare con efficacia:

- esattezza, completezza e validità dei dati contenuti nella domanda di pagamento o in altra dichiarazione;
- presenza, completezza e validità della documentazione presentata;
- che non vi sia un doppio finanziamento attraverso altre fonti di finanziamento;
- il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi verificabili per via amministrativa.

A fronte di tale istruttoria, in caso di eventuali esiti negativi, l'Organismo Pagatore Regionale trasmette una comunicazione al beneficiario, in modo che possano essere presentate memorie difensive entro 10 giorni dal ricevimento della stessa.

Prima della concessione il Responsabile del procedimento provvederà alla registrazione degli aiuti nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

13. MODALITÀ E TEMPI PER L'EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

L'erogazione dei contributi è disposta dal dirigente responsabile dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR).

Per le domande ammesse a finanziamento OPR effettua il pagamento di un anticipo, fino al 75% del premio ammesso, dopo i controlli amministrativi di cui al par. 12 e comunque entro il **30 novembre 2025**.

Il pagamento del saldo avverrà:

- per le domande estratte nel campione per il controllo in loco, dopo la definizione dell'esito del controllo stesso;
- per le domande non estratte nel campione per il controllo in loco, potrà essere avviato a **partire dal 1° dicembre 2025**.

Ai fini della concessione dell'agevolazione il soggetto richiedente deve essere in regola con la normativa antimafia e presentare le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati nazionale unica del Ministero dell'Interno (istituita con il D.lgs. n. 159/2011, artt. 96 e ss) ai sensi del combinato disposto dell'art. 83, comma 1, e dell'art. 67, comma 1 lettera g) del medesimo D.lgs.

L'esito positivo della verifica in tema di certificazione antimafia, cioè la presenza di irregolarità, comporterà la decadenza dall'agevolazione, procedendo al recupero dei contributi eventualmente già erogati al beneficiario, aumentati degli interessi legali maturati.

Prima dell'erogazione di ciascuna quota di contributo, sarà verificato che l'impresa non risulti destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti concessi dallo Stato membro illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

REGIME DI AIUTO

Le presenti disposizioni attuative si applicano in attuazione del regime di aiuto SA.110624 (2023/XA), comunicato in esenzione alla Commissione Europea.

Il regime di aiuto prevede che i contributi siano riconosciuti nel rispetto delle disposizioni del Reg. (UE) 2022/2472 ed in particolare:

- dell'art. 1 "Ambito di applicazione", di cui richiamano:
 - il par. 1, lett. f), ai sensi del quale il Reg. (UE) 2022/2472 si applica agli aiuti a favore del settore forestale;
 - il par. 3 che, alle lett. c) e d), dispone che il Reg. (UE) 2022/2472 non si applica: c) agli aiuti a favore di attività attinenti all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, segnatamente agli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e all'esercizio di reti di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione; d) agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione;
 - il par. 4, lett. a), ai sensi del quale il Reg. (UE) 2022/2472 non si applica ai regimi di aiuto che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
 - il par. 5, ai sensi del quale il Reg. (UE) 2022/2472 non si applica agli aiuti alle imprese in difficoltà;
 - il par. 6, ai sensi del quale il Reg. (UE) 2022/2472 non si applica agli aiuti che comportano, in quanto tali, per le condizioni cui sono subordinati o per il metodo di finanziamento, una violazione indissociabile del diritto dell'Unione europea, in particolare: a) gli aiuti la cui concessione è subordinata all'obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali; b) gli aiuti che limitano la possibilità del beneficiario di sfruttare i risultati nel settore della ricerca, sviluppo e innovazione in altri Stati membri.
- dell'art. 2 "Definizioni", di cui si richiamano:
 - il punto 11), "aiuto concesso nell'ambito di un piano strategico della PAC": sostegno concesso a norma del Reg. (UE) 2021/2115 come aiuto cofinanziato dal FEASR o a titolo di finanziamenti nazionali integrativi di tale aiuto cofinanziato;
 - il punto 12), "intensità di aiuto": importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri;
 - il punto 13), "regime di aiuti": qualsiasi atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere concessi aiuti individuali a favore di imprese definite in maniera generale e astratta nell'atto stesso così come qualsiasi atto in base al quale un aiuto non legato a un progetto specifico può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e per un ammontare indefinito;
 - il punto 17), "piano strategico della PAC": piano strategico della PAC come definito all'art. 1, par. 1, lett. c) del Regolamento (UE) 2021/2115;
 - il punto 21), "data di concessione degli aiuti": data in cui al beneficiario è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti;
 - il punto 31), "aiuti individuali": a) gli aiuti ad hoc, nonché b) gli aiuti concessi a singoli beneficiari nel quadro di un regime di aiuti;
 - il punto 34), "grandi imprese": imprese che non soddisfano i criteri di cui all'Allegato I del Reg. (UE) 2022/2472;
 - il punto 52), "PMI" o "microimprese, piccole e medie imprese": imprese che soddisfano i criteri di cui all'Allegato I del Reg. (UE) 2022/2472;

- il punto 59, "impresa in difficoltà": impresa in difficoltà quale definita all'art. 2, punto 18, del Reg. (UE) 651/2014 definita come un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze: a) nel caso di una società a responsabilità limitata (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e, se del caso, il "capitale sociale" comprende eventuali premi di emissione; b) nel caso di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE; c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione; e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;
- dell'art. 3 "Condizioni per l'esenzione" che dispone che i regimi di aiuto, gli aiuti individuali concessi nell'ambito di regimi e gli aiuti ad hoc sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafi 2 o 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso purché soddisfino tutte le condizioni di cui al capo I del presente regolamento, nonché le condizioni specifiche per la pertinente categoria di aiuti di cui al capo III del presente regolamento;
- dell'art. 4 "Soglie di notifica" che, al par. 1, lettera l), dispone che il Reg. (UE) 2022/2472 non si applica agli aiuti individuali di cui all'articolo 41 "Aiuti alla forestazione e all'imboschimento" il cui equivalente sovvenzione lordo superi le soglie di 7,5 milioni di EUR per progetto;
- dell'art. 5 "Trasparenza degli aiuti" che dispone che il Reg. (UE) 2022/2472 si applica esclusivamente agli aiuti trasparenti. Gli aiuti sono considerati trasparenti se è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare un'analisi del rischio ("aiuti trasparenti"). Ai sensi del par. 3, lett. a), del medesimo art. 5 sono considerati trasparenti gli aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni;
- dell'art. 6 "Effetto di incentivazione" che, al paragrafo 1, dispone che il Reg. (UE) 2022/2472 si applica unicamente agli aiuti che hanno un effetto di incentivazione. Ai sensi del paragrafo 2 del medesimo articolo, si ritiene che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario ha presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato. La domanda di aiuto contiene almeno le seguenti informazioni: a) nome e dimensioni dell'impresa; b) descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine; c) ubicazione del progetto o dell'attività; d) elenco dei costi ammissibili; e) tipologia degli

aiuti (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto;

- dell'art. 7 "Intensità di aiuto e costi ammissibili" che dispone che ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. I costi ammissibili sono accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. Gli importi dei costi ammissibili possono essere calcolati conformemente alle opzioni semplificate in materia di costi previste dal Reg. (UE) 2021/1060 e del Reg. (UE) 2021/2115, a condizione che l'operazione sia sovvenzionata almeno in parte dal FEASR e che la categoria dei costi sia ammissibile a norma della pertinente disposizione di esenzione. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile agli aiuti. Gli importi di aiuto per le misure o i tipi di operazione di cui all'articolo 41 possono essere fissati sulla base di ipotesi standard di costi aggiuntivi e mancato guadagno come previsto al par. 2 dell'articolo 7 del Reg. (UE) 2022/2472;
- dell'art. 8 "Cumulo", ai sensi del quale per valutare il rispetto delle soglie di cui all'art. 4 e delle intensità massime di aiuto di cui al Capo III del Reg. (UE) 2022/2472 si tiene conto dell'importo totale degli aiuti di Stato a favore dell'attività, dell'impresa o del progetto sovvenzionati. Non è ammissibile il percepimento di altri fondi per il mantenimento o per il mancato reddito previsto dal presente bando;
- dell'art. 9 "Pubblicazione e informazione" che dispone che lo Stato membro interessato assicura la pubblicazione in un sito web esaustivo a livello regionale o nazionale delle seguenti informazioni sugli aiuti di Stato: a) le informazioni sintetiche di cui all'articolo 11 o un link alle stesse; b) il testo integrale di ciascuna misura di aiuto di cui all'articolo 11, comprese eventuali modifiche, o un link che dia accesso a tale testo; c) le informazioni di cui all'allegato III del presente regolamento in merito a ciascun aiuto individuale di importo superiore a 100 000 EUR per i beneficiari attivi nel settore forestale. Le informazioni di cui al par. 1 del medesimo art. 9 sono organizzate e accessibili in un formato standardizzato, descritto all'Allegato III del Reg. (UE) 2022/2472, e permettono funzioni di ricerca e scaricamento efficaci. Le informazioni menzionate al par. 1 dell'art. 9 lett. c) sono pubblicate entro sei mesi dalla data di concessione degli aiuti o, per gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, entro un anno dalla data prevista per la presentazione della dichiarazione fiscale, e sono disponibili per un periodo di almeno dieci anni dalla data in cui l'aiuto è stato concesso;
- dell'art. 10 "Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria" che dispone che se uno Stato membro concede aiuti che non soddisfano le condizioni previste nei capi I, II e III del Reg. (UE) 2022/2472, la Commissione, dopo avere permesso allo Stato membro di esprimersi, può adottare una decisione che stabilisce che la totalità o una parte delle future misure di aiuto prese dallo Stato membro interessato, altrimenti conformi alle condizioni del medesimo regolamento, dovranno esserle notificate ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Gli aiuti da notificare possono essere limitati a determinate tipologie di aiuti, agli aiuti concessi a favore di determinati beneficiari o agli aiuti adottati da determinate autorità dello Stato membro interessato;
- dell'art. 11 "Relazioni" che dispone che gli Stati membri trasmettono alla Commissione, attraverso il sistema di notifica elettronica di quest'ultima, le informazioni sintetiche su ciascuna misura di aiuto esentata a norma del Reg. (UE) 2022/2472 nel formato standardizzato di cui all'allegato II, insieme ad un link che dia accesso al testo integrale della misura di aiuto, comprese eventuali modifiche, entro 20 giorni lavorativi dalla sua entrata in vigore. Gli stati membri trasmettono alla Commissione in formato elettronico una relazione annuale di cui al Capo III del Reg. (CE) n. 794/2004, sull'applicazione del Reg. (UE) 2022/2472 relativamente all'intero anno o alla porzione di anno in cui esso si applica;

- dell'art. 13 "Controllo", ai sensi del quale gli Stati membri conservino registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni di cui al Reg. (UE) 2022/2472. I registri vengono conservati per dieci anni dalla data in cui sono stati concessi gli aiuti ad hoc o gli ultimi aiuti a norma del regime. Lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione, entro venti giorni lavorativi oppure entro un periodo più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni e i documenti giustificativi che la Commissione ritiene necessari per controllare l'applicazione del Reg. (UE) 2022/2472.

Inoltre le agevolazioni saranno concesse in osservanza dell'art. 41 del Reg. (UE) 2022/2472, ai sensi del quale gli aiuti alla forestazione e all'imboschimento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, par. 3, lett. c) del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108 par. 3 dello stesso se soddisfano le condizioni di cui all'art. 41 e al capo I del Reg. (UE) 2022/2472.

Gli aiuti alla forestazione e all'imboschimento riguardano i costi di creazione della superficie forestale e un premio annuale per ettaro; possono finanziare le operazioni di investimento.

Ai sensi del par. 6 del Reg. (UE) 2022/2472, il premio annuale per ettaro può coprire i costi del mancato reddito e i costi di manutenzione, inclusa la ripulitura precoce e tardiva per un periodo massimo di 12 anni a decorrere dalla data di concessione dell'aiuto.

Ai sensi del par. 10 dell'art. 41 del Reg. (UE) 2022/2472, gli aiuti sono subordinati alla presentazione delle pertinenti informazioni derivanti da un piano di gestione forestale o uno strumento equivalente conformemente agli orientamenti generali per la gestione sostenibile delle foreste in Europa.

L'intensità di aiuto è limitata al 100% dei costi ammissibili.

14. MONITORAGGIO DEI RISULTATI

14.1 Indicatori

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati all'intervento SRA28, l'indicatore individuato è il numero di domande ammesse a pagamento e la superficie per la quale è stata corrisposta l'indennità.

14.2 Customer Satisfaction

In attuazione del dispositivo normativo nazionale e regionale (art.7 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera g della l.r. 01/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di Customer satisfaction, nella fase di adesione al bando.

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro e apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

15. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Dirigente regionale della Struttura Servizio tecnico e autorizzazione pagamenti FEASR e FEAGA dell'Organismo Pagatore Regionale assume la funzione di Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990.

16. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n. 196/2003, Reg. (UE) 2016/679 e D.lgs.101/2018), si rimanda all'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato G.

17. PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI

Per rendere più agevole la partecipazione al bando in attuazione della l.r. 1/2012 n. 1, si rimanda alla scheda informativa di seguito riportata.

SCHEDA INFORMATIVA PER INTERVENTI IN MATERIA DI AMBIENTE E DI CLIMA (SRA) PER L'ANNO 2025 - SOSTEGNO PER MANTENIMENTO DELLA FORESTAZIONE/IMBOSCHIMENTO E SISTEMI AGROFORESTALI (SRA28)

TITOLO	Reg. (UE) 2021/2115- Programma di Sviluppo Rurale 2023-2027. Interventi in materia di ambiente e di clima (SRA) per l'anno 2025 - Sostegno per mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali (SRA28)
DI COSA SI TRATTA	L'intervento SRA28 è finalizzato a garantire lo sviluppo e la permanenza, attraverso una adeguata e continua gestione, degli impianti di imboschimento realizzati su superfici agricole e non agricole con i relativi interventi strutturali dello sviluppo rurale (Operazione 8.1.01 tipologia B del PSR 2014/2022). Inoltre, è volto ad incrementare l'assorbimento e lo stoccaggio del carbonio, nei soprassuoli, nel suolo e nella biomassa legnosa e a migliorare la conservazione della biodiversità forestale. Il bando regola l'applicazione dell'intervento SRA28 relativamente alla presentazione delle domande di pagamento per la campagna 2025
CHI PUÒ PARTECIPARE	Possono presentare domanda per l'intervento SRA28 i beneficiari del sostegno riconducibili ai proprietari, possessori privati e loro associazioni, titolari di superfici agricole e non agricole che hanno beneficiato di un sostegno per impianti di imboschimento a ciclo medio-lungo realizzati su terreno agricolo e non agricolo e collaudati nel 2022 (Operazione 8.1.01 tipologia B del PSR 2014/2022).
DOTAZIONE FINANZIARIA	La dotazione finanziaria complessiva dell'intervento per le domande presentate nell'anno 2025 è pari a 10.000,00 €.
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	È concesso un premio annuale per ettaro per la manutenzione e/o mancato reddito per gli impianti di imboschimento realizzati su terreno agricolo e non agricolo con l'Operazione 8.1.01 tipologia B e collaudati nel 2022
REGIME DI AIUTO DI STATO	Il contributo è concesso ai sensi del Regime n. SA.110624 (2023/XA) "Complemento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia - interventi SRD05, SRD10, SRA28"
PROCEDURA DI SELEZIONE	Non sono previsti principi di selezione per l'intervento SRA28. Si tratta di un premio per il mantenimento di superfici imboschite
DATA DI APERTURA	Dalla data di pubblicazione sul BURL
DATA DI CHIUSURA	15 maggio 2025 entro le ore 24:00.
COME PARTECIPARE	La domanda viene presentata attraverso l'accesso alla piattaforma regionale Sis.Co. (Sistema delle conoscenze) nell'ambito del quale è disponibile lo specifico applicativo per la presentazione delle domande per gli interventi SRA.
CONTATTI	Per informazioni relative ai contenuti del bando (Direzione Generale Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste):

	Responsabile dell'intervento: Francesco Brignone Tel. 02.6765.3174 Referenti: Luisa Maria Cagelli Tel. 02.6765.2573 Email: luisa_cagelli@regione.lombardia.it Per assistenza tecnica relativa alle procedure informatizzate (Sis.Co.): • Numero Verde 800 131 151 • Email: sisco.supporto@regione.lombardia.it Per informazioni relative ai controlli ed ai pagamenti (Organismo Pagatore Regionale): Dirigente: Paolo Tafuro Tel. 02.6765.4041 Referente: Bruna Capurso Tel. 02.6765. 3642 Email: bruna_capurso@regione.lombardia.it
--	---

Nota: La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

18. CLAUSOLA DI ELUSIONE

La normativa unionale, relativa all'applicazione della Nuova Programmazione 2023-2027, disciplina la clausola di elusione all'art. 62 Reg. (UE) 2116/2021 ai sensi del quale "Fatte salve disposizioni specifiche del diritto dell'Unione, gli Stati membri adottano misure **effettive e proporzionate** per evitare l'**elusione** delle disposizioni del diritto dell'Unione e provvedono, in particolare, a che i benefici previsti dalla legislazione agricola non siano concessi a persone fisiche o giuridiche per le quali **sia accertato** che hanno creato **artificialmente** le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici **in contrasto con gli obiettivi di detta legislazione**". La prevenzione di pratiche elusive si colloca nel più ampio alveo delle azioni di **tutela degli interessi finanziari dell'Unione** di cui all'art. 59 del Reg. (UE) 2116/2021.

In particolare, **con riferimento all'intervento SRA28** si procede in ciascun anno solare alla selezione di un **campione di aziende** per la verifica delle condizioni artificiose sulla base di criteri specifici. **I criteri puntuali di selezione sono individuati** dall'Organismo Pagatore della Regione Lombardia (OPR) con specifico decreto, e **saranno individuati in ragione delle specificità dell'intervento e sulla base di informazioni storiche**, per prevenire e identificare possibili casi di elusione, conformemente a quanto previsto dalla normativa unionale.

19. RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dalla Regione relativi all'istruttoria, accertamento e controlli per l'erogazione di premi e integrazioni al reddito previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale è diritto dell'interessato presentare ricorso o alternativamente esercitare azione secondo le modalità di seguito indicate.

Rimedi amministrativi

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi.

Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;

oppure in alternativa

Rimedi giurisdizionali

Relativamente ai rimedi giurisdizionali si evidenzia che la giurisprudenza ormai costante opera il seguente riparto di giurisdizione.

Relativamente a contestazioni al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non finanziabilità della domanda è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in

via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Relativamente a contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento, è ammessa azione avanti al giudice ordinario nei termini e modalità previsto dall'ordinamento.

20. SANZIONI

Secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni nonché è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e comunque alla restituzione dell'indebito.

La competenza a recuperare la somma indebitamente percepita è attribuita all'Organismo Pagatore Regionale, mentre la competenza all'irrogazione della sanzione amministrativa è attribuita a Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste.

21. RIEPILOGO TEMPISTICHE

Nella seguente tabella è riportato il cronoprogramma relativo all'applicazione del bando.

FASE	PERIODO /TERMINE
Presentazione della domanda di sostegno	Entro il 15 maggio 2025
Presentazione della domanda in ritardo, con riduzione (art. 5 del D.lgs. 42/2023 e ss.mm.ii)	Dal 16 maggio al 9 giugno 2025
Domanda di modifica o ritiro (art. 7 del Reg. (UE) 2022/1173)	Entro il 15 ottobre 2025
Rettifica errori (art. 59 comma 6 del Reg. (UE) 2021/2116)	Entro il 15 ottobre 2025
Pagamento dell'anticipo	Entro il 30 novembre 2025
Pagamento del saldo alle aziende non a campione	A partire dal 1° dicembre 2025
Pagamento del saldo alle aziende a campione	Successivamente all'esito dei controlli

22. RIFERIMENTI NORMATIVI

Si riepilogano i principali riferimenti normativi e regolamentari³ alla base del bando:

- Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013
- Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013
- Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA)
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione, del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 della Commissione, del 21 dicembre 2021, che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/2115
- Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune
- Regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che modifica i Regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, la modifica dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni
- Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali
- Decisione di Esecuzione C(2022) 8645 final della Commissione Europea del 2 dicembre 2022 che approva il Piano Nazionale Strategico (PSP) della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale così come da ultimo modificato con Decisione di Esecuzione C(2024) 8662 final dell'11 dicembre 2024

³ La normativa europea è rintracciabile sul sito <http://eur-lex.europa.eu> e quella regionale sul sito <http://www.regione.lombardia.it>

- DM MASAF n. 660087 del 23 dicembre 2022 “Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti” e ss.mm.ii.
- Decreto interministeriale n. 664304 del 28 dicembre 2022 “Disciplina del regime di condizionalità sociale”
- DM MASAF n. 147385 del 9 marzo 2023 “Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all’uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale” così come da ultimo modificato dal DM MASAF 289235 del 28 giugno 2024
- DGR n. XII/4149 del 31/03/2025 “PAC 2023-2027 - Regime di condizionalità per l’anno 2025: Determinazione dei Criteri di Gestione Obbligatori e delle Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali, ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115 e del Reg. (UE) n. 1306/2013”
- Decreto Legislativo 17 marzo 2023, n. 42. “Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l’introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune”
- DM MASAF n. 337220 del 28 giugno 2023 “Attuazione dell’articolo 3, comma 2 del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42 in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul «finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013» recante l’introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune
- Decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 188 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l’introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune
- DM 31 gennaio 2024 del MASAF avente ad oggetto “Modifica del decreto del 28 giugno 2023, a seguito di disposizioni integrative e correttive apportate dal decreto legislativo del 23 novembre 2023, n. 188, al decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul «finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013», recante l’introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione di pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune”
- DM MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 “Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità “rafforzata” 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l’ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027”
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”
- Decreto legislativo n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e successive modifiche ed integrazioni, e in particolare gli articoli 83, comma 3 bis e 91, comma 1 bis
- DGR n. XI/7370 del 21 novembre 2022 avente ad oggetto “Approvazione del complemento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia (CSR)”, così come da ultimo modificata dalla DGR n. 4029 del 10 marzo 2025

22. ALLEGATI

ALLEGATO A	MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE – PERCEPIMENTO DI ULTERIORI FONDI
ALLEGATO B	CONDIZIONALITÀ E CONDIZIONALITÀ SOCIALE
ALLEGATO C	RIDUZIONI
ALLEGATO D	MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE – IMPRESA IN DIFFICOLTÀ
ALLEGATO E	DISPOSIZIONI PER IL CAMBIO DI BENEFICIARIO DEGLI IMPEGNI
ALLEGATO F	FAC SIMILE MODULISTICA DA ALLEGARE IN SIS.CO. ALLE RICHIESTE DI RICONOSCIMENTO DI CAUSE DI FORZA MAGGIORE
ALLEGATO G	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ALLEGATO H	CALCOLO DIMENSIONE IMPRESA

ALLEGATO A - MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE –PERCEPIMENTO DI ULTERIORI FONDI

A Regione Lombardia

.....

.....

OGGETTO: REG. (UE) 2021/2115 - Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 (PSP) Complemento per lo sviluppo rurale del piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia – “Sostegno per mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali (SRA28)”

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il/la sottoscritto/a _____

nato/a a _____ Provincia o Stato Estero _____ il __/__/__

residente nel Comune di _____ Provincia _____ -

via/piazza _____

Codice fiscale _____

in qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa/società

Codice fiscale _____

con riferimento alla domanda di contributo n. _____

essendo a conoscenza di quanto stabilito dalle disposizioni attuative in oggetto,

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, e della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base di dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 dello stesso D.P.R.

DICHIARA

- di non avere percepito un contributo per il mantenimento o per il mancato reddito previsto dal presente bando attraverso altre fonti di aiuto corrispondenti, diverse dal Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 e dal Complemento per lo sviluppo rurale 2023-2027;

SI IMPEGNA

a comunicare, qualora intervengano, eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato con la presente dichiarazione.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere stato informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo, _____

Firma del dichiarante

data, _____

ALLEGATO B – CONDIZIONALITÀ E CONDIZIONALITÀ SOCIALE

I beneficiari dell'intervento SRA28 sono tenuti al rispetto degli obblighi relativi ai seguenti aspetti, secondo quanto riportato di seguito:

1. CONDIZIONALITÀ
2. CONDIZIONALITÀ SOCIALE

1. CONDIZIONALITÀ (CGO E BCAA)

L'agricoltore che percepisce i premi collegati all'intervento SRA28 è tenuto al rispetto dei Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) e delle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) di cui agli artt. 12 e 13 e all'allegato III del Reg. (UE) 2021/2115, così come da ultimo modificato dal Reg. (UE) 2024/1468 e così come declinate a livello nazionale e regionale.

Gli obblighi di Condizionalità sono quelli previsti dal DM n. 147385/2023 del MASAF *"Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale"* così come da ultimo modificato dal DM MASAF n. 289235/2024 e così come declinati nell'Allegato 1 alla DGR n. XII/4149 del 31/03/2025.

Ogni obbligo di condizionalità diventa applicabile all'azienda in funzione delle caratteristiche dei terreni aziendali o delle attività agricole dell'azienda stessa.

La condizionalità si applica all'intera superficie aziendale e non solamente alle superfici richieste a premio.

Gli obblighi di condizionalità che ogni beneficiario è tenuto a rispettare per quanto riguarda i CGO e le BCAA sono elencati nella sezione "CONDIZIONALITÀ – Condizionalità 2023-2027" del proprio fascicolo aziendale in Sis.Co. sulla base delle informazioni contenute nella sezione allevamenti e nel piano di coltivazione del fascicolo stesso.

Al momento della sottoscrizione della domanda il beneficiario sottoscrive anche gli obblighi relativi alla condizionalità che la propria azienda deve rispettare.

In caso di non conformità alle regole di condizionalità è prevista l'applicazione di sanzioni amministrative che comportano la riduzione del premio, così come previsto dal Reg. (UE) 2021/2116 e ss.mm.ii.. Per le conseguenze relative al mancato rispetto degli obblighi di condizionalità, si rimanda al Manuale operativo dei controlli di condizionalità di OPR, relativo all'anno di riferimento del controllo.

N.B. Nel caso in cui il detentore e il proprietario di un allevamento siano soggetti differenti ed entrambi siano titolari di domande di sostegno/pagamento soggette al rispetto del regime di condizionalità, le sanzioni amministrative di condizionalità, collegate a non conformità di condizionalità relative alla gestione degli animali e dell'allevamento condiviso, si applicano sia ai pagamenti del detentore, sia a quelli del proprietario. Tale procedura si applica anche nei casi di contratti di soccida.

CGO e BCAA sono raggruppati in **3 Zone** e **7 Temi Principali** come riportato nella tabella seguente:

CONDIZIONALITÀ (Reg. (UE) 2021/2115)			
Zone	Tema principale	Requisiti e norme	
Clima e ambiente	Cambiamenti climatici (mitigazione e adattamento)	BCAA 1	Mantenimento dei prati permanenti sulla base di un percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola a livello nazionale rispetto all'anno di riferimento 2018. Diminuzione massima del 5% rispetto all'anno di riferimento.
		BCAA 2	Protezione di zone umide e torbiere.
		BCAA 3	Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante.
	Acqua	CGO 1	Direttiva 2000/60/CE (Direttiva quadro acque): articolo 11, paragrafo 3, lettera e) e lettera h), per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati.
		CGO 2	Direttiva 91/676/CEE (Direttiva Nitrati): articoli 4 e 5.
		BCAA 4	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua.
	Suolo (protezione e qualità)	BCAA 5	Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo, tenendo anche conto del gradiente della pendenza.
		BCAA 6	Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili, quale determinata dagli Stati membri.
		BCAA 7	Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse o diversificazione delle colture.
	Biodiversità e paesaggio (protezione e qualità)	CGO 3	Direttiva 2009/147/CE (Diretta Uccelli): articolo 3, paragrafo 1, articolo 3, paragrafo 2, lettera b), articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4.
		CGO 4	Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat): articolo 6, paragrafi 1 e 2.
		BCAA 8	A. Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio. B. Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli.
		BCAA 9	Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti indicati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000.
Salute pubblica e salute delle piante	Sicurezza alimentare	CGO 5	Regolamento (CE) n. 178/2002: articoli 14 e 15, articolo 17, paragrafo 1, e articoli 18, 19 e 20.
		CGO 6	Direttiva 96/22/CE: articolo 3, lettere a), b), d) ed e), e articoli 4, 5 e 7.
	Prodotti fitosanitari	CGO 7	Regolamento (CE) n. 1107/2009: articolo 55, prima e seconda frase.

CONDIZIONALITÀ (Reg. (UE) 2021/2115)			
Zone	Tema principale	Requisiti e norme	
		CGO 8	Direttiva 2009/128/CE: articolo 5, paragrafo 2, e articolo 8, paragrafi da 1 a 5; articolo 12 in relazione alle restrizioni all'uso dei pesticidi in zone protette definite sulla base della direttiva 2000/60/CE e della legislazione relativa a Natura 2000; articolo 13, paragrafi 1 e 3, sulla manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi e lo smaltimento dei residui.
Benessere degli animali	Benessere degli animali	CGO 9	Direttiva 2008/119/CE: articoli 3 e 4.
		CGO 10	Direttiva 2008/120/CE: articoli 3 e 4.
		CGO 11	Direttiva 98/58/CE: articolo 4.

IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ

Tra gli impegni di condizionalità ne vengono individuati alcuni più strettamente collegati agli impegni degli interventi SRA, definiti "impegni pertinenti di condizionalità". Per l'intervento SRA28 l'impegno pertinente di condizionalità è il **CGO 7**.

Ai sensi dell'art. 13 del DM n. 93348 del 26 febbraio 2024 "*Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità "rafforzata" 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027*", in caso di accertamento nel corso dello stesso anno civile di inosservanze contestuali di uno o più impegni previsti dagli interventi SRA, nonché di uno o più impegni pertinenti di condizionalità a essi chiaramente ricollegabili, al beneficiario è applicata una riduzione, nel corrispondente anno civile, determinata in base alla gravità, entità durata e ripetizione, doppia rispetto alle percentuali del 3%, del 5% o del 10% del pagamento ammesso o della domanda ammessa per l'intervento in questione.

2. CONDIZIONALITÀ SOCIALE

I beneficiari dell'intervento SRA28 sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti dalla Condizionalità sociale.

I beneficiari dell'intervento SRA28 che non rispettano i requisiti relativi alle condizioni di lavoro e di impiego applicabili o agli obblighi del datore di lavoro derivanti dagli atti giuridici di cui all'allegato IV del Reg. (UE) 2021/2115, di seguito descritti, sono soggetti all'applicazione di una sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 14 dello stesso regolamento.

L'allegato C al presente bando riporta le modalità di calcolo per l'applicazione delle percentuali di riduzione del premio in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dalla condizionalità sociale.

ALLEGATO IV - Reg. (UE) 2021/2115 NORME SULLA CONDIZIONALITÀ SOCIALE DI CUI ALL'ARTICOLO 13			
Ambiti	Legislazione applicabile	Disposizioni pertinenti	Requisiti
Occupazione	Condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili	Articolo 3	Le condizioni di impiego devono essere fornite per iscritto («contratto di lavoro»)

ALLEGATO IV - Reg. (UE) 2021/2115 NORME SULLA CONDIZIONALITÀ SOCIALE DI CUI ALL'ARTICOLO 13			
Ambiti	Legislazione applicabile	Disposizioni pertinenti	Requisiti
	Direttiva 2019/1152	Articolo 4	Garantire che l'occupazione nel settore agricolo sia oggetto di un contratto di lavoro
		Articolo 5	Il contratto di lavoro deve essere fornito entro le prime sette giornate di lavoro
		Articolo 6	Le modifiche del rapporto di lavoro devono essere fornite in forma scritta
		Articolo 8	Periodo di prova
		Articolo 10	Condizioni relative alla prevedibilità minima del lavoro
		Articolo 13	Formazione obbligatoria
Salute e sicurezza	Misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori Direttiva 89/391/CEE	Articolo 5	Disposizione generale che stabilisce l'obbligo del datore di lavoro di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori
		Articolo 6	Obbligo generale per i datori di lavoro di adottare le misure necessarie per la protezione della sicurezza e della salute, comprese le attività di prevenzione dei rischi e la fornitura di informazioni e formazione
		Articolo 7	Servizi di protezione e prevenzione: lavoratori da designare per le attività relative alla salute e alla sicurezza o ricorso a servizi esterni competenti
		Articolo 8	Il datore di lavoro deve adottare misure per il pronto soccorso, la lotta antincendio e l'evacuazione dei lavoratori
		Articolo 9	Obblighi dei datori di lavoro per quanto riguarda la valutazione dei rischi, le misure e l'attrezzatura di protezione, la registrazione e la segnalazione degli infortuni sul lavoro
		Articolo 10	Fornitura di informazioni ai lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute e le misure di protezione e prevenzione

ALLEGATO IV - Reg. (UE) 2021/2115 NORME SULLA CONDIZIONALITÀ SOCIALE DI CUI ALL'ARTICOLO 13			
Ambiti	Legislazione applicabile	Disposizioni pertinenti	Requisiti
		Articolo 11	Consultazione dei lavoratori e loro partecipazione alle discussioni su tutte le questioni che riguardano la sicurezza e la protezione della salute sul luogo di lavoro
		Articolo 12	Il datore di lavoro deve garantire che i lavoratori ricevano una formazione adeguata in materia di sicurezza e di salute
	Requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori Direttiva 2009/104/CE	Articolo 3	Obblighi generali volti a garantire che le attrezzature di lavoro siano adeguate al lavoro che i lavoratori devono svolgere senza compromettere la loro sicurezza e salute
		Articolo 4	Norme concernenti le attrezzature di lavoro: esse devono essere conformi alla direttiva e ai requisiti minimi stabiliti ed essere oggetto di manutenzione adeguata
		Articolo 5	Verifica delle attrezzature di lavoro: le attrezzature devono essere sottoposte a verifica dopo l'installazione e a verifiche periodiche da parte di personale competente
		Articolo 6	L'uso di attrezzature di lavoro che presentano un rischio specifico deve essere riservato ai lavoratori incaricati e tutte le riparazioni, trasformazioni e manutenzioni devono essere eseguite da lavoratori designati
		Articolo 7	Ergonomia e salute sul posto di lavoro
		Articolo 8	I lavoratori devono ricevere informazioni adeguate e, se del caso, istruzioni scritte per l'uso delle attrezzature di lavoro
		Articolo 9	I lavoratori devono ricevere una formazione adeguata

Di seguito si riportano i contenuti degli articoli sopracitati per esteso.

Ambito: Occupazione - Condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili - Direttiva 2019/1152**Articolo 3****Informazione**

Il datore di lavoro fornisce per iscritto a ciascun lavoratore le informazioni richieste conformemente alla presente direttiva. Le informazioni sono fornite e trasmesse su carta oppure, purché siano accessibili al lavoratore, possano essere conservate e stampate e il datore di lavoro conservi la prova della trasmissione o della ricezione, per via elettronica.

Articolo 4**Obbligo di informazione**

1. Gli Stati membri provvedono affinché i datori di lavoro siano tenuti a comunicare ai lavoratori gli elementi essenziali del rapporto di lavoro.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono almeno quanto segue:

- a) le identità delle parti del rapporto di lavoro;
 - b) il luogo di lavoro; in mancanza di un luogo di lavoro fisso o prevalente, il principio che il lavoratore è impiegato in luoghi diversi o è libero di determinare il proprio luogo di lavoro, nonché la sede o, se del caso, il domicilio del datore di lavoro;
 - c) uno dei punti seguenti:
 - i) il titolo, il livello, la natura o la categoria dell'impiego attribuito al lavoratore; oppure
 - ii) una breve specificazione o descrizione del lavoro;
 - d) la data di inizio del rapporto di lavoro;
 - e) se si tratta di un rapporto di lavoro a tempo determinato, la data di fine o la durata prevista dello stesso;
 - f) nel caso di lavoratori tramite agenzia interinale, l'identità delle imprese utilizzatrici, quando e non appena è nota;
 - g) la durata e le condizioni del periodo di prova, se previsto;
 - h) il diritto alla formazione erogata dal datore di lavoro, se previsto;
 - i) la durata del congedo retribuito cui ha diritto il lavoratore o, se ciò non può essere indicato all'atto dell'informazione, le modalità di attribuzione e di determinazione di tale congedo;
 - j) la procedura, compresi i requisiti di forma e la durata dei periodi di preavviso, che deve essere seguita dal datore di lavoro e dal lavoratore in caso di cessazione del rapporto di lavoro o, nell'impossibilità di indicare la durata dei periodi di preavviso all'atto dell'informazione, le modalità di determinazione di detti periodi;
 - k) la retribuzione, compresi l'importo di base iniziale, ogni altro elemento costitutivo, se del caso, indicati separatamente, e la periodicità e le modalità di pagamento della retribuzione cui ha diritto il lavoratore;
 - l) se l'organizzazione del lavoro è interamente o in gran parte prevedibile, la durata normale della giornata o della settimana di lavoro del lavoratore nonché eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione e, se del caso, eventuali condizioni relative ai cambi di turno;
 - m) se l'organizzazione del lavoro è interamente o in gran parte imprevedibile, il datore di lavoro informa il lavoratore riguardo:
 - i) al principio che la programmazione del lavoro è variabile, all'ammontare delle ore retribuite garantite e alla retribuzione per il lavoro prestato in aggiunta a dette ore garantite;
 - ii) alle ore e ai giorni di riferimento nei quali può essere imposto al lavoratore di lavorare;
 - iii) al periodo minimo di preavviso a cui il lavoratore ha diritto prima dell'inizio di un incarico e, se del caso, il termine per l'annullamento di cui all'articolo 10, paragrafo 3;
 - n) i contratti collettivi che disciplinano le condizioni di lavoro del lavoratore o, se si tratta di contratti collettivi stipulati al di fuori dell'impresa da particolari istituzioni od organi paritetici, la denominazione di tali istituzioni o organi nel cui ambito sono stati stipulati;
 - o) ove la responsabilità incomba al datore di lavoro, l'identità delle istituzioni di sicurezza sociale che ricevono i contributi sociali collegati al rapporto di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro.
3. Le informazioni di cui al paragrafo 2, lettere da g) a l) e lettera o), possono, se del caso, essere fornite sotto forma di un riferimento alle disposizioni legislative, regolamentari, amministrative o statutarie o ai contratti collettivi che disciplinano tali punti.

Articolo 5**Tempistica e mezzi di informazione**

1. Qualora non siano state fornite in precedenza, le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) ad e), e lettere g), k), l) e m), sono fornite individualmente al lavoratore sotto forma di uno o più documenti al più tardi entro una settimana di calendario dal primo giorno di lavoro. Le altre informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, sono fornite individualmente al lavoratore sotto forma di documento entro un mese dal primo giorno di lavoro.
2. Gli Stati membri possono predisporre modelli e formati per i documenti di cui al paragrafo 1 e metterli a disposizione dei lavoratori e del datore di lavoro, anche rendendoli accessibili su un unico sito web nazionale ufficiale o tramite altri mezzi idonei.
3. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni che devono essere comunicate dai datori di lavoro relative alle disposizioni legislative, regolamentari, amministrative o statutarie o ai contratti collettivi di applicazione generale che costituiscono il quadro giuridico applicabile siano rese disponibili a tutti gratuitamente e in modo

chiaro, trasparente, completo e facilmente accessibile a distanza e per via elettronica, anche tramite portali online esistenti.

Articolo 6

Modifica del rapporto di lavoro

1. Gli Stati membri provvedono affinché eventuali modifiche degli elementi del rapporto di lavoro di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e delle informazioni supplementari per i lavoratori in missione in un altro Stato membro o in un paese terzo di cui all'articolo 7 siano fornite dal datore di lavoro al lavoratore sotto forma di documento scritto quanto prima possibile e al più tardi il primo giorno di decorrenza degli effetti della modifica.

2. Il documento di cui al paragrafo 1 non si applica alle modifiche che riflettono semplicemente un cambiamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative o statutarie ovvero dei contratti collettivi cui fanno riferimento i documenti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e, se del caso, all'articolo 7.

Articolo 8

Durata massima dei periodi di prova

1. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora un rapporto di lavoro sia soggetto a un periodo di prova quale definito dal diritto nazionale o dalle prassi nazionali, tale periodo non sia superiore a sei mesi.

2. Nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri provvedono affinché la durata di tale periodo di prova sia proporzionale alla durata prevista del contratto e alla natura dell'impiego. In caso di rinnovo di un contratto per la stessa funzione e gli stessi compiti, il rapporto di lavoro non è soggetto a un nuovo periodo di prova.

3. Gli Stati membri possono, in via eccezionale, prevedere periodi di prova di durata superiore se questi sono giustificati dalla natura dell'impiego o sono nell'interesse del lavoratore. Qualora il lavoratore sia stato assente dal lavoro durante il periodo di prova, gli Stati membri possono prevedere che il periodo di prova possa essere prorogato in misura corrispondente, in relazione alla durata dell'assenza.

Articolo 10

Prevedibilità minima del lavoro

1. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora l'organizzazione del lavoro di un lavoratore sia interamente o in gran parte imprevedibile, il datore di lavoro non imponga al lavoratore di lavorare a meno che non siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

a) il lavoro è svolto entro ore e giorni di riferimento predeterminati di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera m), punto ii); e

b) il lavoratore è informato dal suo datore di lavoro di un incarico con un preavviso ragionevole stabilito in conformità del diritto, dei contratti collettivi o delle prassi nazionali di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera m), punto iii).

2. Qualora uno o entrambi i requisiti di cui al paragrafo 1 non siano soddisfatti, il lavoratore ha il diritto di rifiutare un incarico di lavoro senza conseguenze negative.

3. Qualora consentano a un datore di lavoro di annullare un incarico di lavoro senza compensazione, gli Stati membri adottano le misure necessarie, conformemente al diritto, ai contratti collettivi o alle prassi nazionali, per garantire che il lavoratore abbia diritto a una compensazione se il datore di lavoro annulla l'incarico di lavoro precedentemente concordato con il lavoratore dopo un determinato termine ragionevole.

4. Gli Stati membri possono stabilire modalità di applicazione del presente articolo in conformità del diritto, dei contratti collettivi o delle prassi nazionali.

Articolo 13

Formazione obbligatoria

Gli Stati membri provvedono affinché, qualora un datore di lavoro sia tenuto, a norma del diritto dell'Unione o nazionale o dei contratti collettivi, ad erogare a un lavoratore formazione ai fini dello svolgimento del lavoro per il quale è stato assunto, tale formazione sia erogata gratuitamente al lavoratore, sia considerata come orario di lavoro e, ove possibile, abbia luogo durante l'orario di lavoro.

Ambito: Salute e sicurezza - Misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori Direttiva 89/391/CEE

Articolo 5

Disposizioni generali

1. Il datore di lavoro è obbligato a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi con il lavoro.

2. Qualora un datore di lavoro ricorra, in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 3, a competenze (persone o servizi) esterne all'impresa e/ o allo stabilimento, egli non è per questo liberato dalle proprie responsabilità in materia.

3. Gli obblighi dei lavoratori nel settore della sicurezza e della salute durante il lavoro non intaccano il principio della responsabilità del datore di lavoro.

4. La presente direttiva non esclude la facoltà degli Stati membri di prevedere l'esclusione o la diminuzione della responsabilità dei datori di lavoro per fatti dovuti a circostanze a loro estranee, eccezionali e imprevedibili, o a eventi eccezionali, le conseguenze dei quali sarebbero state comunque inevitabili, malgrado la diligenza osservata. Gli Stati membri non sono tenuti ad esercitare la facoltà di cui al primo comma.

Articolo 6

Obblighi generali dei datori di lavoro

1. Nel quadro delle proprie responsabilità il datore di lavoro prende le misure necessarie per la protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, comprese le attività di prevenzione dei rischi professionali, d'informazione e di formazione, nonché l'approntamento di un'organizzazione e dei mezzi necessari.
- Il datore di lavoro deve provvedere costantemente all'aggiornamento di queste misure, per tener conto dei mutamenti di circostanze e mirare al miglioramento delle situazioni esistenti.
2. Il datore di lavoro mette in atto le misure previste al paragrafo 1, primo comma, basandosi sui seguenti principi generali di prevenzione:
- a) evitare i rischi;
 - b) valutare i rischi che non possono essere evitati;
 - c) combattere i rischi alla fonte;
 - d) adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare per attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute.
 - e) tener conto del grado di evoluzione della tecnica;
 - f) sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
 - g) programmare la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
 - h) dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
 - i) impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.
3. Fatte salve le altre disposizioni della presente direttiva, il datore di lavoro, tenendo conto della natura delle attività dell'impresa e/ o dello stabilimento, deve:
- a) valutare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici e nella sistemazione dei luoghi di lavoro.
- A seguito di questa valutazione, e se necessario, le attività di prevenzione, i metodi di lavoro e di produzione adottati dal datore di lavoro devono:
- garantire un miglior livello di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori;
 - essere integrate nel complesso delle attività dell'impresa e/ o dello stabilimento e a tutti i livelli gerarchici;
- b) quando affida dei compiti ad un lavoratore, tener conto delle capacità dello stesso in materia di sicurezza e salute;
 - c) far sì che la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie formino oggetto di consultazioni con i lavoratori e/ o i loro rappresentanti, per quanto riguarda le conseguenze sulla sicurezza e la salute dei lavoratori, connesse con la scelta delle attrezzature, la riorganizzazione delle condizioni di lavoro e l'impatto dei fattori dell'ambiente di lavoro;
 - d) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni possano accedere alle zone che presentano un rischio grave e specifico.
4. Fatte salve le altre disposizioni della presente direttiva, quando in uno stesso luogo di lavoro sono presenti i lavoratori di più imprese, i datori di lavoro devono cooperare all'attuazione delle disposizioni relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute, e, tenuto conto della natura delle attività, coordinare i metodi di protezione e di prevenzione dei rischi professionali, informarsi reciprocamente circa questi rischi e informarne i propri lavoratori e/ o i loro rappresentanti.
5. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene e alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

Articolo 7

Servizi di protezione e prevenzione

1. Fatti salvi gli obblighi di cui agli articoli 5 e 6, il datore di lavoro designa uno o più lavoratori per occuparsi delle attività di protezione e delle attività di prevenzione dei rischi professionali nell'impresa e/ o nello stabilimento.
2. I lavoratori designati non possono subire pregiudizio a causa delle proprie attività di protezione e delle proprie attività di prevenzione dei rischi professionali.
- I lavoratori designati, al fine di assolvere gli obblighi previsti dalla presente direttiva, devono poter disporre di tempo adeguato.
3. Se le competenze nell'impresa e/ o nello stabilimento sono insufficienti per organizzare dette attività di protezione e prevenzione, il datore di lavoro deve fare ricorso a competenze (persone o servizi) esterne all'impresa e/ o allo stabilimento.
4. Nel caso in cui il datore di lavoro faccia ricorso a dette competenze, le persone o i servizi interessati devono essere informati dal datore di lavoro circa i fattori che si sa o si suppone abbiano effetti sulla sicurezza e la salute dei lavoratori e devono avere accesso alle informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 2.
5. In ogni caso:
- i lavoratori designati devono possedere le capacità necessarie e disporre dei mezzi richiesti,
 - le persone o servizi esterni consultati devono possedere le attitudini necessarie e disporre dei mezzi personali e professionali richiesti, e
 - il numero dei lavoratori designati e delle persone o servizi esterni consultati deve essere sufficiente,

per assumere le attività di protezione e prevenzione, tenendo conto delle dimensioni dell'impresa e/ o dello stabilimento e/ o dei rischi a cui i lavoratori sono esposti, nonché della ripartizione dei rischi nell'insieme dell'impresa e/ o dello stabilimento.

6. Alla protezione ed alla prevenzione dei rischi per la sicurezza e la salute, oggetto del presente articolo, provvedono uno o più lavoratori, un solo servizio o servizi distinti, siano essi interni o esterni all'impresa e/ o allo stabilimento.

Se necessario, il(i) lavoratore(i) e/ o il(i) servizio(i) debbono collaborare.

7. Gli Stati membri possono definire, tenuto conto della natura delle attività e delle dimensioni dell'impresa, le categorie di imprese in cui il datore di lavoro, a patto che abbia le capacità necessarie, può assumere personalmente il compito di cui al paragrafo 1.

8. Gli Stati membri definiscono le capacità e le attitudini necessarie di cui al paragrafo 5.

Essi possono definire il numero sufficiente di cui al paragrafo 5.

Articolo 8

Pronto soccorso, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori e pericolo grave e immediato

1. Il datore di lavoro deve:

- prendere, in materia di pronto soccorso, di lotta antincendio e di evacuazione dei lavoratori, le misure necessarie, adeguate alla natura delle attività ed alle dimensioni dell'impresa e/ o dello stabilimento, tenendo conto di altre persone presenti e
- organizzare i necessari rapporti con servizi esterni, in particolare in materia di pronto soccorso, di assistenza medica di emergenza, di salvataggio e di lotta antincendio.

2. In applicazione del paragrafo 1, il datore di lavoro deve in particolare designare per il pronto soccorso, per la lotta antincendio e per l'evacuazione dei lavoratori, i lavoratori incaricati di applicare queste misure.

Questi lavoratori devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzatura adeguata, tenendo conto delle dimensioni e/ o dei rischi specifici dell'impresa e/ o dello stabilimento.

3. Il datore di lavoro deve:

- a) informare, il più presto possibile, tutti i lavoratori che sono o che possono essere esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- b) prendere misure e dare istruzioni affinché i lavoratori possano, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, cessare la loro attività e/ o mettersi al sicuro, lasciando immediatamente il luogo di lavoro;
- c) salvo eccezione debitamente motivata, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persista un pericolo grave e immediato.

4. Un lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro e/ o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa ed ingiustificata, conformemente alle legislazioni e/ o prassi nazionali.

5. Il datore di lavoro fa sì che qualsiasi lavoratore in caso di pericolo grave ed immediato per la sua sicurezza e/ o quella di altre persone, nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico e tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo. La sua azione non comporta nessun pregiudizio nei suoi confronti, a meno che gli non abbia agito sconsideratamente o abbia commesso una grave negligenza.

Articolo 9

Vari obblighi dei datori di lavoro

1. Il datore di lavoro deve:

- a) disporre di una valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, inclusi i rischi riguardanti i gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari;
- b) determinare le misure protettive da prendere e, se necessario, l'attrezzatura di protezione da utilizzare;
- c) tenere un elenco degli infortuni sul lavoro che abbiano comportato per il lavoratore un'incapacità di lavorare superiore a tre giorni di lavoro;
- d) redigere, per l'autorità competente e conformemente alle legislazioni e/ o prassi nazionali, relazioni sugli infortuni sul lavoro di cui siano state vittime i suoi lavoratori.

2. Gli Stati membri definiscono, tenuto conto della natura delle attività e delle dimensioni dell'impresa, gli obblighi che devono rispettare le diverse categorie di imprese in merito alla compilazione dei documenti previsti al paragrafo 1, lettere a) e b) ed al momento della compilazione dei documenti previsti al paragrafo 1, lettere c) e d).

Articolo 10

Informazione dei lavoratori

1. Il datore di lavoro prende le misure appropriate affinché i lavoratori e/ o i loro rappresentanti nell'impresa e/ o nello stabilimento ricevano, conformemente alle legislazioni e/ o prassi nazionali, le quali possano tener conto in particolare della dimensione dell'impresa e/ o dello stabilimento, tutte le informazioni necessarie riguardanti:

- a) i rischi per la sicurezza e la salute, nonché le misure e le attività di protezione e prevenzione riguardanti sia l'impresa e/ o lo stabilimento in generale, sia ciascun tipo di posto di lavoro e/ o di funzione;
- b) e misure prese in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 2.

2. Il datore di lavoro prende le misure appropriate affinché i datori di lavoro dei lavoratori delle imprese e/ o degli stabilimenti esterni, i quali intervengono nella sua impresa o nel suo stabilimento, ricevano, conformemente alle

legislazioni e/ o prassi nazionali, adeguate informazioni in merito ai punti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), destinate ai lavoratori in questione.

3. Il datore di lavoro prende le misure appropriate affinché i lavoratori che hanno una funzione specifica in materia di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori o i rappresentanti dei lavoratori i quali hanno una funzione specifica in materia di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori abbiano accesso per l'espletamento delle loro funzioni e conformemente alle legislazioni e/ o prassi nazionali:

- a) alla valutazione dei rischi e delle misure di protezione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b);
- b) all'elenco e alle relazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere c) e d);
- c) alle informazioni provenienti dalle attività di protezione e di prevenzione e dai servizi di ispezione ed organismi competenti per la sicurezza e la salute.

Articolo 11

1. I datori di lavoro consultano i lavoratori e/ o i loro rappresentanti e permettono la partecipazione dei lavoratori e/ o dei loro rappresentanti in tutte le questioni che riguardano la sicurezza e la protezione della salute durante il lavoro.

Ciò comporta:

- la consultazione dei lavoratori;
- il diritto dei lavoratori e/ o dei loro rappresentanti di fare proposte;
- la partecipazione equilibrata conformemente alle legislazioni e/ o prassi nazionali.

2. I lavoratori o i rappresentanti dei lavoratori i quali hanno una funzione specifica in materia di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori partecipano in modo equilibrato, conformemente alle legislazioni e/ o prassi nazionali, o sono consultati preventivamente e tempestivamente dal datore di lavoro:

- a) su qualunque azione che possa avere effetti rilevanti sulla sicurezza e sulla salute;
- b) sulla designazione dei lavoratori di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e all'articolo 8, paragrafo 2 e sulle attività previste all'articolo 7, paragrafo 1;
- c) sulle informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1 e all'articolo 10;
- d) sull'eventuale ricorso a competenze (persone o servizi) esterne all'impresa e/ o allo stabilimento, previsto all'articolo 7, paragrafo 3;
- e) sulla concezione e organizzazione della formazione di cui all'articolo 12.

3. I rappresentanti dei lavoratori i quali hanno una funzione specifica in materia di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori hanno il diritto di chiedere al datore di lavoro di prendere misure adeguate e di presentargli proposte in tal senso, per ridurre qualsiasi rischio per i lavoratori e/ o eliminare le cause di pericolo.

4. I lavoratori di cui al paragrafo 2 ed i rappresentanti dei lavoratori di cui ai paragrafi 2 e 3 non possono subire pregiudizio a causa delle rispettive attività contemplate ai paragrafi 2 e 3.

5. Il datore di lavoro è tenuto a concedere ai rappresentanti dei lavoratori i quali hanno una funzione specifica in materia di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori un sufficiente esonero dal lavoro — senza perdita di retribuzione — ed a mettere a loro disposizione i mezzi necessari per esercitare i diritti e le funzioni derivanti dalla presente direttiva.

6. I lavoratori e/ o i loro rappresentanti hanno il diritto di fare ricorso, conformemente alle legislazioni e/ o prassi nazionali, all'autorità competente in materia di sicurezza e di protezione della salute durante il lavoro, qualora ritengano che le misure prese ed i mezzi impiegati dal datore di lavoro non siano sufficienti per garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

I rappresentanti dei lavoratori devono avere la possibilità di presentare le proprie osservazioni in occasione delle visite e verifiche effettuate dall'autorità competente.

Articolo 12

Formazione dei lavoratori

1. Il datore di lavoro deve garantire che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di sicurezza e di salute, sotto forma di informazioni e di istruzioni, in occasione:

- della sua assunzione,
- di un trasferimento o cambiamento di funzione,
- dell'introduzione o del cambiamento di un'attrezzatura di lavoro,
- dell'introduzione di una nuova tecnologia,

specificatamente incentrata sul suo posto di lavoro o sulla sua funzione.

Detta formazione deve:

- essere adattata all'evoluzione dei rischi ed all'insorgenza di nuovi rischi e
- essere periodicamente ripetuta, se necessario.

2. Il datore di lavoro deve assicurarsi che i lavoratori delle imprese e/ o degli stabilimenti esterni, i quali intervengono nella sua impresa e/ o nel suo stabilimento, abbiano ricevuto istruzioni adeguate circa i rischi per la sicurezza e la salute durante la loro attività nella sua impresa o nel suo stabilimento.

3. I rappresentanti dei lavoratori i quali hanno una funzione specifica in materia di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori hanno diritto ad una formazione adeguata.

4. La formazione di cui ai paragrafi 1 e 3 non può essere posta a carico dei lavoratori né dei loro rappresentanti.

La formazione di cui al paragrafo 1 deve aver luogo durante il tempo di lavoro.

La formazione di cui al paragrafo 3 deve aver luogo durante il tempo di lavoro conformemente alle prassi nazionali all'interno o all'esterno dell'impresa e/ o dello stabilimento.

Ambito: Salute e sicurezza - Requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori Direttiva 2009/104/CE

Articolo 3

Obblighi generali

1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori nell'impresa o nello stabilimento siano adeguate al lavoro da svolgere o opportunamente adattate a tale scopo, garantendo così la sicurezza e la salute dei lavoratori durante l'uso di dette attrezzature di lavoro. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro che prevede di usare, il datore di lavoro prende in considerazione le condizioni e le caratteristiche specifiche di lavoro e i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori esistenti nell'impresa o nello stabilimento, in particolare sul posto di lavoro, o i rischi che potrebbero aggiungersi a causa dell'uso di dette attrezzature di lavoro.

2. Qualora non sia possibile assicurare pienamente, in tal modo, la sicurezza e la salute dei lavoratori durante l'uso delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende le misure adeguate per ridurre al minimo i rischi.

Articolo 4

Norme concernenti le attrezzature di lavoro

1. Fatto salvo l'articolo 3, il datore di lavoro si procura o usa:

a) attrezzature di lavoro che, messe per la prima volta a disposizione dei lavoratori nell'impresa o nello stabilimento dopo il 31 dicembre 1992, soddisfino: i) le disposizioni di qualsiasi direttiva comunitaria applicabile nel settore in questione; ii) i requisiti minimi previsti nell'allegato I, sempreché nessun'altra direttiva comunitaria sia applicabile ovvero lo sia solo parzialmente;

b) attrezzature di lavoro che, già messe a disposizione dei lavoratori nell'impresa o nello stabilimento alla data del 31 dicembre 1992, soddisfino, al più tardi quattro anni dopo tale data, i requisiti minimi previsti nell'allegato I;

c) fatta salva la lettera a), punto i), e in deroga alla lettera a), punto ii), e alla lettera b), attrezzature di lavoro specifiche soggette alle prescrizioni dell'allegato I, punto 3, che, già messe a disposizione dei lavoratori nell'impresa o nello stabilimento alla data del 5 dicembre 1998, soddisfino al massimo quattro anni dopo tale data i requisiti minimi previsti nell'allegato I.

2. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro, durante il loro uso, siano mantenute, mediante una manutenzione adeguata, a un livello tale da soddisfare, a seconda del caso, il paragrafo 1, lettera a) o b).

3. Gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e tenendo conto delle legislazioni o prassi nazionali, fissano le modalità che consentono di raggiungere un livello di sicurezza corrispondente agli obiettivi stabiliti dall'allegato II.

Articolo 5

Verifica delle attrezzature di lavoro

1. Il datore di lavoro vigila affinché le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a una verifica iniziale (dopo l'installazione e prima di metterle in esercizio) e a una verifica dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto da parte di personale competente a norma delle legislazioni o prassi nazionali, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento.

2. Al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni sanitarie e di sicurezza e di rivelare i deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose e rimediarvi per tempo, il datore di lavoro vigila affinché le attrezzature di lavoro soggette a influssi che possono provocare detti deterioramenti siano sottoposte:

a) a verifiche periodiche e, ove necessario, a collaudi periodici da parte di personale competente a norma delle legislazioni o prassi nazionali;

b) a verifiche eccezionali da parte di personale competente a norma delle legislazioni o prassi nazionali ogniquale volta intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza dell'attrezzatura di lavoro, quali trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali, periodi prolungati di inattività.

3. I risultati delle verifiche devono essere messi a verbale e tenuti a disposizione dell'autorità competente. Essi sono conservati per un periodo appropriato. Qualora siano usate al di fuori dell'impresa, le attrezzature di lavoro in questione sono accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica.

4. Gli Stati membri stabiliscono le modalità di esecuzione delle verifiche.

Articolo 6

Attrezzature di lavoro che presentano un rischio specifico

Allorché l'uso di una determinata attrezzatura di lavoro può presentare un rischio specifico per la sicurezza o la salute dei lavoratori, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori all'uopo incaricati;

b) in caso di riparazione, trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.

Articolo 7

Ergonomia e salute sul posto di lavoro

Il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l'uso dell'attrezzatura di lavoro, nonché i principi ergonomici, sono presi interamente in considerazione dal datore di lavoro all'atto dell'applicazione dei requisiti minimi di sicurezza e di salute.

Articolo 8**Informazione dei lavoratori**

1. Fatto salvo l'articolo 10 della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori dispongano di informazioni adeguate e, se del caso, di istruzioni per l'uso delle attrezzature di lavoro usate durante il lavoro.

2. Le informazioni e le istruzioni per l'uso contengono almeno le indicazioni dal punto di vista della sicurezza e della salute in ordine:

- a) alle condizioni di impiego delle attrezzature di lavoro;
- b) alle situazioni anormali prevedibili;
- c) alle conclusioni da trarre dall'esperienza acquisita, se del caso, nella fase di uso delle attrezzature di lavoro.

Si richiama l'attenzione dei lavoratori sui rischi cui sono esposti, sulle attrezzature di lavoro presenti nel loro ambiente immediato di lavoro nonché sui relativi cambiamenti se si riferiscono alle attrezzature dell'ambiente immediato di lavoro, anche se essi non le usano direttamente.

3. Le informazioni e le istruzioni per l'uso sono comprensibili per i lavoratori interessati.

Articolo 9**Formazione dei lavoratori**

Fatto salvo l'articolo 12 della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro adotta le misure necessarie affinché:

- a) i lavoratori incaricati di usare le attrezzature di lavoro ricevano una formazione adeguata, anche sugli eventuali rischi che tale uso comporta;
- b) i lavoratori di cui all'articolo 6, lettera b), ricevano una formazione adeguata specifica.

ALLEGATO C - RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DAI PREMI PER VIOLAZIONI DI IMPEGNI E ALTRI OBBLIGHI

INDICE

1. DEFINIZIONI.....	2
2. OBBLIGHI GENERALI.....	3
2.1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO/PAGAMENTO ENTRO LA SCADENZA DEI TERMINI.....	3
2.2 DICHIARAZIONE ANNUALE DI TUTTE LE PARCELLE AGRICOLE AZIENDALI	3
2.3 DICHIARAZIONE CORRETTA DELL'EFFETTIVA ESTENSIONE DELLA SUPERFICIE RICHIESTA CON LA DOMANDA DI SOSTEGNO/PAGAMENTO	4
2.3.1 CASI PARTICOLARI RICONDUCIBILI A CASI DI DIFFORMITÀ DI SUPERFICIE.....	5
2.4 MANTENIMENTO OGNI ANNO DELLE STESSE SUPERFICI	5
3.1 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ.....	5
3.2 OBBLIGHI DI CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA.....	5
OBBLIGHI DI CONDIZIONALITÀ SOCIALE	6
4. METODOLOGIA DI CALCOLO DELLE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DAI PREMI RELATIVAMENTE AL MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI DI INTERVENTO.	8
4.1 VIOLAZIONE CONTEMPORANEA DELL'IMPEGNO DELL'INTERVENTO E RELATIVO IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ	9
4.2 RIPETIZIONE DELLE INADEMPIENZE	10
4.3 DECADENZA TOTALE DI UN BENEFICIARIO DALL'INTERVENTO/AZIONE	10
4.4 RECUPERO DEI PREMI GIÀ EROGATI PER INFRAZIONI DI IMPEGNI	10
5. IMPEGNI SPECIFICI DELL'INTERVENTO SRA28 E IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ	11

Questo documento disciplina a livello regionale quanto previsto dal D.lgs. n. 42/2023¹ e s.m.i., con riferimento all'intervento SRA28 "Sostegno per il mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali" del Complemento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023– 2027 (PSP) – Reg. (UE) 2021/2115 di Regione Lombardia.

Il documento riassume le casistiche di inadempienze che determinano una riduzione o esclusione del premio richiesto dal beneficiario ed è stato redatto congiuntamente dal Responsabile di Intervento e dall'Organismo Pagatore Regionale, d'intesa con l'Autorità di Gestione Regionale dello Sviluppo rurale, che hanno concordato sull'opportunità di riunire in un unico documento le norme di rispettiva competenza che disciplinano l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni, per disporre di un quadro di riferimento univoco e organico cui tutti i soggetti interessati possono fare riferimento.

1. DEFINIZIONI

INTERVENTO – strumento di sostegno del PSP 2023-2027

AZIONE – sotto intervento afferente a uno stesso intervento

DOMANDA DI SOSTEGNO – domanda di partecipazione a un regime di pagamento ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115, art. 70

DOMANDA DI PAGAMENTO – domanda per ottenere un pagamento da parte delle autorità nazionali

IMPEGNO – vincolo che sottoscrive il beneficiario quando aderisce a un intervento del PSP 2023 - 2027. Il mancato rispetto di un impegno comporta la riduzione dell'importo dell'aiuto e può portare fino all'esclusione dal premio

GRUPPO DI IMPEGNI – Insieme di 2 o più impegni affini caratterizzati da elementi comuni e omogenei (art. 2, comma 1 lettera aa) del DM n. 93348/2024)

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ – criteri che il richiedente di una domanda di sostegno/pagamento deve possedere al momento della presentazione della domanda e mantenere per tutto il periodo dell'impegno

SOI – Superficie oggetto di impegno

PLUA – "Planned unit amount", ovvero premio unitario annuale per manutenzione e mancato reddito per il mantenimento dell'impianto

SUPERFICIE DICHIARATA - superficie oggetto di una domanda di sostegno o di una domanda di pagamento, richiesta dal beneficiario

SUPERFICIE DETERMINATA – superficie degli appezzamenti o delle parcelle in ordine alla quale sono soddisfatti tutti i criteri e obblighi relativi alle condizioni di concessione degli aiuti

INOSSERVANZA – qualsiasi irregolarità o altri casi di inadempienza per effetto del mancato rispetto, violazione o infrazione delle regole di condizionalità rafforzata o degli impegni e degli obblighi previsti dall'intervento dello sviluppo rurale (art. 2 lettera f) del DM n. 93348/2024)

GRAVITÀ DELL'INOSSERVANZA – parametro dipendente in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'inosservanza alla luce degli obiettivi del requisito o della norma che non sono stati rispettati (art. 2 lettera j) del DM n. 93348/2024)

ENTITÀ DELL'INOSSERVANZA – parametro determinato tenendo conto in particolare dell'impatto dell'inosservanza stessa che può essere limitato all'azienda oppure più ampio (art. 2 lettera i) del DM n. 93348/2024)

DURATA DELL'INOSSERVANZA - parametro dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto dell'inosservanza o dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli (art. 2 lettera k) del DM n. 93348/2024)

SANZIONE riduzione o esclusione dei pagamenti previsti dal Regolamento (UE) 2021/2115, concessi o da concedere al beneficiario interessato, (art. 2 lettera l) del DM n. 93348/2024)

¹ Attuazione del Reg. (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Reg. (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune

SANZIONE SUPPLEMENTARE - sanzione che si applica nei casi di sovradichiarazione di superficie, se la differenza accertata è superiore al 50% della superficie determinata, con le modalità previste dall'art. 6, comma 3, lettera c) del D.lgs. n. 42/2023

MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE – secondo il DM n. 93348/2024 il montante a cui si riferisce l'impegno violato può essere rappresentato dall'intervento/azione/macrogruppo coltura/unit amount (gruppo coltura/coltura/parcella/UBA o capo), secondo la pertinenza. Per l'intervento SRA28 il montante è rappresentato dall'intervento e dall'azione

RIPETIZIONE DI UN'INADEMPIENZA DI UN IMPEGNO – l'inosservanza accertata più di una volta di uno stesso CGO o di una stessa BCAA o di uno stesso impegno o gruppo di impegni dello sviluppo rurale nell'arco di un periodo di tre anni civili consecutivi, a condizione che il beneficiario sia stato informato di precedenti inosservanze e, se del caso, abbia avuto la possibilità di adottare le misure necessarie per porre rimedio a tale precedente inosservanza (art. 2, lettera o) del DM 93348/2024)

REVOCA – recupero totale o parziale del sostegno erogato sia in forma di anticipo che di saldo

CONTROLLO AMMINISTRATIVO – controllo sistematico eseguito su tutte le domande di sostegno e di pagamento

CONTROLLO IN LOCO – controllo eseguito su un campione di aziende estratto ai sensi dell'art. 72 del Reg. (UE) 2021/2116

OPLO – Organismo Pagatore Regionale di Regione Lombardia

AFCP – Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca della Direzione Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste della Regione Lombardia

RM FERT – Requisiti Minimi relativi all'uso dei FERTilizzanti

RM FIT – Requisiti Minimi relativi all'uso dei prodotti FITosanitari

RM BA – Requisiti minimi relativi al benessere animale

IMPORTO AMMESSO A PAGAMENTO – Importo definito a seguito dei controlli di ammissibilità

2. OBBLIGHI GENERALI

Si riportano di seguito gli obblighi stabiliti dalla normativa europea applicabili al sostegno del FEASR per gli interventi connessi alla superficie e agli animali, che sono soggetti al Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) ai sensi del Reg. di esecuzione (UE) 2022/1173, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune.

2.1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO/PAGAMENTO ENTRO LA SCADENZA DEI TERMINI

Ai sensi dell'art.3 comma 2 del Reg. di Esecuzione (UE) 2022/1173, lo Stato Membro fissa il termine per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1 e 2, del D.lgs. 17 marzo 2023, n. 42, in caso di presentazione in ritardo della domanda iniziale:

- si applica una riduzione dell'entità del contributo, rispetto a quello spettante per la domanda presentata nei termini, dell'1% per ogni giorno di ritardo;
- se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile e all'interessato non è concesso alcun sostegno.

2.2 DICHIARAZIONE ANNUALE DI TUTTE LE PARCELLE AGRICOLE AZIENDALI

Ogni anno, nella domanda di sostegno/pagamento il beneficiario dichiara tutte le parcelle agricole dell'azienda, comprese quelle fuori Regione e la superficie non agricola.

Ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 42/2023 e del Decreto MASAF n. 263980 del 22 maggio 2023 di "Attuazione del decreto legislativo 17 marzo 2023 n. 42 "Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune", se per un dato anno il beneficiario non dichiara tutte le parcelle agricole, si determina la percentuale della

superficie delle parcelle non dichiarate rispetto alla superficie dichiarata nella domanda di sostegno/pagamento, applicando le seguenti riduzioni:

- se la percentuale della superficie delle parcelle non dichiarate rispetto alla superficie dichiarata nella domanda è **< 3%**: nessuna riduzione;
- se la percentuale della superficie delle parcelle non dichiarate rispetto alla superficie dichiarata nella domanda è **> 3% e <= 20%** e la superficie non dichiarata non è determinante per l'ammissibilità agli interventi: 1% di riduzione;
- se la percentuale della superficie delle parcelle non dichiarate rispetto alla superficie dichiarata nella domanda è **> 20% e <= 50%** e la superficie non dichiarata non è determinante per l'ammissibilità agli interventi: 2% di riduzione;
- se la percentuale della superficie delle parcelle non dichiarate rispetto alla superficie dichiarata nella domanda è **> 50% e in tutti i casi in cui la superficie non dichiarata è determinante per l'ammissibilità agli interventi**: 3% di riduzione.

2.3 DICHIARAZIONE CORRETTA DELL'EFFETTIVA ESTENSIONE DELLA SUPERFICIE RICHIESTA CON LA DOMANDA DI SOSTEGNO/PAGAMENTO

Il beneficiario non deve sovra dichiarare le superfici abbinate a un determinato PLUA. Si ha una sovra dichiarazione quando la superficie dichiarata (di seguito indicata con A) per il PLUA risulti superiore alla superficie determinata (di seguito indicata con B) con i controlli amministrativi e/o in loco.

Se un beneficiario, per un dato anno e per un dato PLUA, dichiara una superficie maggiore rispetto alla superficie determinata, l'aiuto è calcolato sulla base della superficie determinata abbinata a quel PLUA, a cui si applicano le riduzioni e sanzioni, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 42/2023.

La difformità di superficie è così calcolata:

A = Sup. DICHIARATA

B = Sup. DETERMINATA

C = riduzione totale = A-B

D= Calcolo della percentuale totale di difformità: (C/B) *100

DIFFERENZA TRA SUPERFICIE DICHIARATA IN DOMANDA E SUPERFICIE DETERMINATA DURANTE I CONTROLLI	RIDUZIONE DELL'IMPORTO SPETTANTE PER DIFFORMITÀ DI SUPERFICIE
Difformità di superficie inferiore o uguale al 3% e (superficie dichiarata) – (superficie determinata) = inferiore o uguale a 2 ha	Per ogni PLUA, il premio viene calcolato sulla superficie determinata, <u>senza riduzione dell'importo</u>
(superficie dichiarata) – (superficie determinata) = superiore a 2 ha o Difformità di superficie superiore al 3% MA inferiore o uguale al 20%	Per ogni PLUA, il premio viene calcolato sulla superficie determinata e successivamente ridotto di una quota pari a due volte la differenza constatata tra la superficie dichiarata e la superficie determinata
Difformità di superficie superiore al 20% ma inferiore o uguale al 50%	Il premio non viene riconosciuto per il PLUA
Difformità di superficie superiore al 50%	Il premio non viene riconosciuto per il PLUA e inoltre viene irrogata una sanzione supplementare pari all'importo del sostegno corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata. Se tale importo non può essere recuperato integralmente nel corso dei due anni successivi all'anno dell'accertamento, il saldo restante è azzerato.

NB – Ai sensi dell'art. 6 comma 4 del D.lgs. 17 marzo 2023, n. 42, se per un intervento la differenza tra superficie complessivamente dichiarata ai fini del pagamento e la superficie determinata è inferiore o uguale

a 0,1 ettari e al 20% della superficie dichiarata, la superficie determinata è considerata uguale alla superficie dichiarata.

2.3.1 CASI PARTICOLARI RICONDUCIBILI A CASI DI DIFFORMITÀ DI SUPERFICIE

Il premio NON viene riconosciuto e inoltre vengono applicate le regole sanzionatorie di cui alla tabella del precedente paragrafo 2.3, nei seguenti casi:

- se, durante i controlli in loco nell'ambito del PSP 2023 - 2027, si accertasse per una data superficie che la coltura richiesta a premio dal richiedente è diversa da quella accertata in campo.
- se, durante i controlli amministrativi e in loco nell'ambito del PSP 2023 - 2027, si accertasse per una data superficie una o più irregolarità sui titoli di conduzione delle particelle dichiarate in domanda.

2.4 MANTENIMENTO OGNI ANNO DELLE STESSE SUPERFICI

Gli impegni di SRA28 sono applicabili ad appezzamenti fissi.

Quando nel corso del periodo di impegno si verificano delle riduzioni di superficie, si applicano le seguenti regole:

- è tollerata una riduzione massima complessiva del 20% di SOI accertata, rispetto alla domanda del primo anno di impegno
- nell'anno in cui si verifica la riduzione si prende in considerazione la differenza di SOI, tra quella accertata nel primo anno di impegno e quella accertata nella domanda di pagamento. Si effettua il recupero degli importi erogati negli anni precedenti se la riduzione complessiva rimane contenuta nella soglia del 20%.
- se la riduzione della quantità di SOI accertata inizialmente e quella mantenuta durante il periodo d'impegno è superiore al 20%, l'impegno decade. In caso di appezzamenti fissi, non sono ammesse compensazioni tra superfici in aumento e in diminuzione durante il periodo considerato.
- In caso di decadenza, si devono recuperare gli importi erogati nelle campagne precedenti. Ciò non avviene tuttavia se:
 - a. le superfici ridotte sono oggetto di subentro dell'impegno da parte di altri soggetti
 - b. le superfici sono ridotte per cause di forza maggiore.

3. IMPEGNI DI INTERVENTO, CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ E OBBLIGHI DI CONDIZIONALITÀ

Ferme restando le conseguenze relative al mancato rispetto degli obblighi generali precedentemente illustrati, in caso di mancato rispetto degli impegni e obblighi riportati in tabella, vengono applicate riduzioni ed esclusioni dai premi previsti dal bando dell'intervento SRA28:

AMMISSIBILITÀ	CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA		CONDIZIONALITÀ SOCIALE	IMPEGNI INTERVENTO SRA
Condizioni ammissibilità	Impegni pertinenti di condizionalità	Obblighi di condizionalità rafforzata	Obblighi di condizionalità sociale	Impegni specifici intervento SRA

3.1 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Le condizioni di ammissibilità previste dal bando dell'intervento SRA28 devono essere soddisfatte ogni anno del periodo di impegno e vengono verificate sia al momento della presentazione della domanda, sia durante le fasi istruttorie (ammissibilità, pagamento anticipo e pagamento saldo). Se non sono rispettati i criteri di ammissibilità, il sostegno richiesto è rifiutato o recuperato integralmente.

3.2 OBBLIGHI DI CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA

I beneficiari dell'intervento SRA28 sono tenuti al rispetto degli obblighi di condizionalità rafforzata previsti dal Reg. (UE) 2021/2115.

Per quanto riguarda questi obblighi e le conseguenze relative al mancato rispetto degli stessi, si rimanda al manuale operativo dei controlli di condizionalità di OPR relativi all'anno di riferimento del controllo.

Le eventuali infrazioni riscontrate durante:

- controlli di condizionalità
- controlli di impegni pertinenti di condizionalità

- controlli relativi a RM FIT, RM FERT e RMBA

comporteranno riduzioni del premio di tutte le domande a superficie, a cui si applica la condizionalità, che il beneficiario ha presentato in quell'anno, secondo le regole previste dal manuale operativo dei controlli di condizionalità.

OBBLIGHI DI CONDIZIONALITÀ SOCIALE

Per quanto riguarda le conseguenze relative al mancato rispetto degli obblighi di condizionalità sociale il riferimento è: il DM n. 337220 del 28 giugno 2023 del MASAF: "Attuazione dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42 in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul «finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Reg. (UE) n. 1306/2013» recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune", il D.lgs. n. 188 del 23 novembre 2023 che ha modificato il D.lgs. n. 42/2023 e il DM MASAF del 31 gennaio 2024², che ha modificato il DM n. 337220/2023.

Tutti gli obblighi di condizionalità sociale vengono indicizzati nel decreto n. 337220/2023 come di seguito indicato:

Indice	Norma	
	Direttiva (UE) 2019/1152	Decreto legislativo 104/2022
2	Articolo 3 - le condizioni di impiego devono essere fornite per iscritto («contratto di lavoro»).	Articolo 4, comma 1, lettera a)
		articolo 4, comma 1, lettera b)
		articolo 4, comma 1, lettera c)
		articolo 5, comma 1
		articolo 5, comma 2, lettera a)
		articolo 5, comma 2, lettera b)
		articolo 5, comma 2, lettera c)
2	Articolo 4 - Garantire che l'occupazione nel settore agricolo sia oggetto di un contratto di lavoro.	Articolo 4, comma 1, lettera a)
2	Articolo 5 - Il contratto di lavoro deve essere fornito entro le prime sette giornate di lavoro.	Articolo 4, comma 1, lettera a)
2	Articolo 6 - Le modifiche al rapporto di lavoro devono essere fornite in forma scritta.	Articolo 4, comma 1, lettera d)
1	Articolo 8 - Periodo di prova.	Articolo 7
2	Articolo 10 - Condizioni relative alla prevedibilità minima del lavoro.	Articolo 9
1	Articolo 13 - Formazione obbligatoria.	Articolo 11
Direttiva 89/391/CEE		Decreto legislativo 81/2008
6	Articolo 5 - Disposizioni generali che stabilisce l'obbligo del datore di lavoro di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori.	Articolo 18, comma 1, lettera c)
7	Articolo 6 - Obbligo generale per i datori di lavoro di adottare le misure necessarie per la protezione della sicurezza e della salute,	Articolo 29, comma 1

² DECRETO 31 gennaio 2024: Modifica del decreto del 28 giugno 2023, a seguito di disposizioni integrative e correttive apportate dal decreto legislativo del 23 novembre 2023, n. 188, al decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul «finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013», recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione di pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune.

	comprese le attività di prevenzione dei rischi e la fornitura di informazioni e formazione.	
7	Articolo 7 - Servizi di protezione e prevenzione: lavoratori da designare per le attività relative alla salute e sicurezza o ricorso a servizi esterni competenti.	Articolo 17, comma 1, lettera b)
5	Articolo 8 - Il datore di lavoro deve adottare misure per il pronto soccorso, la lotta antincendio e l'evacuazione dei lavoratori.	Articolo 43, comma 1, lettera a) articolo 43, comma 1, lettera e)
4	Articolo 9 - Obblighi dei datori per quanto riguarda la valutazione dei rischi, le misure e l'attrezzatura di protezione, la registrazione e la segnalazione degli infortuni sul lavoro.	Articolo 28, comma 2, lettera a) articolo 28, comma 2, lettera b)
2	Articolo 9 - Obblighi dei datori per quanto riguarda la valutazione dei rischi, le misure e l'attrezzatura di protezione, la registrazione e la segnalazione degli infortuni sul lavoro.	Articolo 18, comma 1, lettera r)
6	Articolo 10 - Fornitura di informazioni sui rischi per la sicurezza e la salute e le misure di protezione e prevenzione.	Articolo 36
3	Articolo 11 - Consultazione dei lavoratori e loro partecipazione alle discussioni su tutte le questioni che riguardano la sicurezza e la protezione della salute sul luogo di lavoro.	Articolo 18, comma 1, lettera s)
6	Articolo 12 - Il datore deve garantire che i lavoratori ricevano una formazione adeguata in materia di sicurezza e di salute.	Articolo 37, comma 1
Direttiva 2009/104/CE		Decreto legislativo 81/2008
7	Articolo 3 - Obblighi generali volti a garantire che le attrezzature di lavoro siano adeguate al lavoro da svolgere senza compromettere la loro sicurezza e salute.	Articolo 71, comma 1
7	Articolo 4 - Norme concernenti le attrezzature di lavoro: esse devono essere conformi alla direttiva e ai requisiti minimi stabiliti ed essere oggetto di manutenzione adeguata.	Articolo 70, comma 1 e comma 2 (punti 3.2.1, 5.6.1, 5.6.6, 5.6.7, 5.9.1, 5.9.2, 5.13.8 e 5.13.9 dell'Allegato V, parte II)
6	Articolo 4 - Norme concernenti le attrezzature di lavoro: esse devono essere conformi alla direttiva e ai requisiti minimi stabiliti ed essere oggetto di manutenzione adeguata.	Articolo 70, comma 2 (punti 2.10, 3.1.8, 3.1.11, 3.3.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.5.3, 5.5.7, 5.7.1, 5.7.3, 5.12.1, 5.15.2, 5.16.2, 5.16.4, dell'Allegato V, parte II)
2	Articolo 4 - Norme concernenti le attrezzature di lavoro: esse devono essere conformi alla direttiva e ai requisiti minimi stabiliti ed essere oggetto di manutenzione adeguata.	Articolo 70, comma 2 (punti dell'Allegato V, parte II, diversi da quelli indicati alla lettera a) del comma 3 e alla lettera b) dell'articolo 87, comma 2
7	Articolo 5 - Verifiche delle attrezzature di lavoro: le attrezzature devono essere sottoposte a verifica dopo l'installazione e a verifiche periodiche da parte di personale competente.	Articolo 71, comma 8, lettera a) articolo 71, comma 8, lettera b)

7	Articolo 6 - L'uso di attrezzature di lavoro che presentano un rischio specifico deve essere riservato ai lavoratori incaricati e tutte le riparazioni, trasformazioni e manutenzioni devono essere eseguite da lavoratori designati.	Articolo 71, comma 7
3	Articolo 7 - Ergonomia e salute sul posto di lavoro.	Articolo 71, comma 6
7	Articolo 8 - I lavoratori devono ricevere informazioni adeguate e, se del caso, istruzioni scritte per l'uso delle attrezzature di lavoro.	Articolo 71, comma 7, lettera a) in combinato disposto con l'Accordo Stato-Regioni del 22.02.2012
7	Articolo 9 - I lavoratori devono ricevere una formazione adeguata.	Articolo 71, comma 7, lettera a) in combinato disposto con l'Accordo Stato-Regioni del 22.02.2012

Dalla sommatoria degli indici attribuiti in tabella ad ogni articolo violato deriva la percentuale di riduzione da applicare ai pagamenti interessati, così come di seguito riportato:

- a) se la sommatoria degli indici è compresa tra 1 e 3, la percentuale di riduzione è pari al 3 %;
- b) se la sommatoria degli indici è compresa tra 4 e 18, la percentuale di riduzione è pari al 5 %;
- c) se la sommatoria degli indici è compresa tra 19 e 111, la percentuale di riduzione è pari al 10 %.

In ogni caso, si applica, la percentuale del 10 %, ove l'infrazione riguardi un numero di lavoratori superiore a 8.

Infine, nel caso in cui la stessa infrazione persista per più di un anno solare o si ripeta un'altra volta nel giro di tre anni solari consecutivi, la percentuale di riduzione da applicare è pari al 20 % dell'importo totale dei pagamenti soggetti al rispetto della condizionalità sociale; in caso di inosservanza intenzionale, la percentuale di riduzione da applicare è pari al 30 % dell'importo totale dei pagamenti soggetti al rispetto della condizionalità sociale.

Qualora i beneficiari dei sopracitati pagamenti, dopo la contestazione, da parte delle autorità competenti in materia di legislazione sociale e di lavoro, di una delle sopracitate infrazioni, adempiano, nei tempi indicati dalle suddette autorità, a quanto prescritto dalla norma oggetto di contestazione, le percentuali di riduzione (3 % - 5 % - 10 %) sono ridotte, rispettivamente, del 100 %, 50 % e 25%.

In relazione alle infrazioni commesse dai singoli beneficiari, per ogni anno solare, si applica unicamente la percentuale di riduzione più alta.

Il mancato rispetto degli obblighi di condizionalità sociale, rilevato durante i controlli da parte delle autorità competenti in materia di legislazione sociale e di lavoro, deve essere considerato ai fini del calcolo del premio dell'intervento SRB01, di tutti gli interventi SRA e dei pagamenti diretti a norma del Titolo III, capo II del regolamento (UE) 2021/2115 a cui si applica la condizionalità sociale.

4. METODOLOGIA DI CALCOLO DELLE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DAI PREMI RELATIVAMENTE AL MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI DI INTERVENTO.

In caso di inadempienze agli impegni dell'intervento SRA28, si applicano riduzioni fino all'esclusione dell'importo richiesto a premio con la seguente modalità di calcolo, in coerenza con quanto previsto dagli art. 12 13, 14 e dall'allegato 4 "Riduzione per violazione degli impegni connessi alla superficie e agli animali (art.12)" del DM n. 93348 del 26 febbraio 2024.

Ai fini del calcolo delle riduzioni del premio, gli impegni affini sono stati riuniti in gruppi di impegni.

Per identificare i montanti a carico dei quali operare le riduzioni e le esclusioni per l'inadempienza riscontrata, ogni impegno dell'intervento SRA28 è stato collegato all'intervento o all'azione, secondo la pertinenza.

L'inadempienza viene valutata rispetto alla Gravità, Entità e Durata (GED).

Alla gravità, entità e durata vengono assegnati i seguenti livelli di infrazione:

- Livello di infrazione Basso = 1
- Livello di infrazione Medio = 3
- Livello di infrazione Alto = 5

Una volta quantificati i livelli di infrazione (1, 3, 5) relativi a gravità, entità e durata (GED) per **ogni impegno** violato, si procede, separatamente, al calcolo del valore medio GED.

Nel caso di inosservanza di più impegni afferenti ad uno stesso gruppo di impegni, per ciascun gruppo di impegni, il valore medio GED ottenuto per un dato impegno violato si somma al valore medio GED ottenuto per tutti gli altri impegni violati appartenenti allo stesso gruppo, per ottenere un unico punteggio arrotondato al secondo decimale per difetto (0,01-0,05) o per eccesso (> 0,05).

Il punteggio ottenuto per ogni gruppo di impegni viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di calcolare la percentuale di riduzione corrispondente:

Punteggio	Percentuale di riduzione
1,00 <= x < 3,00	3%
3,00 <= x < 5,00	5%
x >= 5,00	10%

Per ciascun gruppo di impegni violato si calcola, in tal modo, la percentuale di riduzione. Poi si sommano le riduzioni calcolate per ciascun gruppo di impegni, previa applicazione di quanto specificato ai successivi paragrafi 4.1 e 4.2, e si giunge a determinare la percentuale di riduzione o esclusione da operare a carico dei montanti riferiti all'intervento/azione.

A titolo esemplificativo, nella seguente tabella si riporta il calcolo delle riduzioni in percentuale da applicare ai diversi montanti.

Impegno o gruppo di impegni	Impegni di intervento SRA	Calcolo GED per infrazione impegni intervento	Media GED dei singoli impegni	Somma medie singoli impegni	% di riduzione cumulativa per impegno e GRUPPO di impegni	Montante a cui si applica la sanzione amministrativa
IMPEGNO VIOLATO A	Impegno A	G=3, E=1, D=5	3	3+3,66+1=7,66	10%	Azione X
	Impegno A2	G=5, E=3, D=3	3,66			
	Impegno A3	G=1, E=1, D=1	1			
IMPEGNO VIOLATO B	Impegno B	G=1, E=1, D=1	1	1+1=2	3%	Azione X
	Impegno B2	G=1, E=1, D=1	1			
IMPEGNO C	Impegno C1	G=1, E=1, D=1	1		3%	Intervento

La sanzione totale da applicare a un determinato montante è la risultante della somma delle due % di riduzione calcolate separatamente per i gruppi di impegni violati: per il montante "Azione X" la percentuale di riduzione da applicare è pari al 13% dell'importo ammesso a pagamento per il "Azione X"; per il montante "Intervento" la percentuale di riduzione da applicare è pari al 3% dell'importo totale a pagamento per l'"Intervento".

4.1 VIOLAZIONE CONTEMPORANEA DELL'IMPEGNO DELL'INTERVENTO E RELATIVO IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ

In caso di accertamento nel corso dello stesso anno civile di inosservanze contestuali di uno o più impegni previsti dall'intervento SRA28, nonché di uno o più impegni pertinenti di condizionalità ad essi chiaramente ricollegabili, al beneficiario è applicata una riduzione, nel corrispondente anno civile, determinata in base al GED, doppia rispetto alle percentuali del 3%, del 5% o del 10% dell'importo ammesso a pagamento per l'intervento SRA28.

OPR informa il beneficiario che, in caso di ulteriore commissione della stessa inosservanza nel corso del residuo periodo di impegno, la relativa infrazione si considera di livello grave, con le conseguenze previste dal successivo paragrafo 4.2.

4.2 RIPETIZIONE DELLE INADEMPIENZE

Si ha la ripetizione di un'inadempienza quando sono state accertate inadempienze analoghe negli ultimi tre anni a carico dello stesso beneficiario e per lo stesso intervento. La ripetizione si determina a partire dall'anno dell'accertamento, a condizione che il beneficiario sia stato informato di precedenti inosservanze.

Una violazione si definisce grave quando è ripetuta e i parametri di gravità, entità e durata sono tutti di livello massimo (GED 5-5-5).

Nel caso sia accertata un'inosservanza grave, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dal pagamento per lo stesso intervento/azione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

Nel caso di ripetizione di un'inadempienza **non grave**, quando cioè il livello massimo (GED 5-5-5) ricorre una sola volta o non ricorre affatto, al beneficiario è applicata una riduzione, nel corrispondente anno civile, a livello di impegno/gruppo di impegni, determinata in base al GED, doppia rispetto alle percentuali del 3 %, del 5 % o del 10 %, dell'importo ammesso a pagamento per l'intervento in questione (6%, 10%, 20 %).

4.3 DECADENZA TOTALE DI UN BENEFICIARIO DALL'INTERVENTO/AZIONE

Un beneficiario dell'intervento SRA28 può decadere dall'intervento e/o dall'azione.

Le inadempienze di cui al seguente punto A) comportano, a seconda dei casi, la decadenza totale dell'intervento o dell'azione interessato dall'infrazione.

Le inadempienze di cui al seguente punto B) comportano sempre la decadenza totale dell'intervento.

A) Rilevazione di una violazione di impegni specifici dell'intervento SRA28:

Le soglie di violazione che comportano la decadenza per il non rispetto di alcuni impegni sono riportate nell'ultima colonna denominata "Montante a cui si applica la sanzione" della "Tabella 1: SRA28 – "Sostegno per mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali" (PSP 2023 - 2027) - valutazione delle inadempienze: impegni".

B) Presenza di una o più delle seguenti casistiche di infrazioni:

1. rilevazione di un'inadempienza grave intesa come ripetizione di una stessa infrazione con i livelli massimi di gravità, entità e durata (art. 14 comma 2, DM n. 93348/2024);
2. rilevazione di prove false presentate dal beneficiario per ricevere il sostegno oppure omissione per negligenza a fornire le necessarie informazioni (art. 14 comma 3, DM n. 93348/2024);
3. in caso di **ostacolo o impedimento** da parte del beneficiario allo svolgimento regolare del controllo in loco previsto nell'ambito del PSP 2023-2027 (art. 3 comma 2, DM n. 93348/2024);
4. perdita di superficie oggetto di impegno, superiore al 20% della superficie accertata con la domanda di sostegno.

In tutti i casi di decadenza totale sopra richiamati il beneficiario, oltre a essere escluso dal premio per l'anno civile dell'accertamento, è soggetto alla restituzione degli importi già erogati.

Inoltre, per le casistiche di cui ai punti B1 e B2 il beneficiario è altresì escluso dal pagamento per lo stesso intervento anche per l'anno civile successivo all'anno dell'accertamento dell'infrazione (art. 14, comma 2 e comma 3 - DM n. 93348 del 26/2/2024).

4.4 RECUPERO DEI PREMI GIÀ EROGATI PER INFRAZIONI DI IMPEGNI

Ai sensi del comma 3 dell'art. 12 del DM n. 93348/2024, nel caso di mancato rispetto degli impegni dell'intervento in un dato anno, la medesima percentuale di recupero dell'anno di accertamento si applica anche agli importi già pagati negli anni precedenti per lo stesso intervento/azione.

Ai sensi dell'art. 1 comma 4 del DM n. 93348/2024, non si applicano sanzioni nei seguenti casi:

- a. inosservanza dovuta a un errore dell'organismo pagatore competente o di un'altra autorità, ove l'errore non poteva essere ragionevolmente individuato dal beneficiario
- b. riduzione non superiore a 100 euro

- c. inosservanza dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali di cui all'art. 3 del Reg. (UE) 2021/2116.

5. IMPEGNI SPECIFICI DELL'INTERVENTO SRA28 E IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ

Nella seguente tabella sono riportati gli impegni previsti dal bando per l'intervento SRA28 che sono accorpati per "gruppo di impegni" affini, con i relativi impegni pertinenti di condizionalità, e che sono verificati dai funzionari AFCP durante i controlli in loco nell'ambito del PSP 2023 - 2027.

In caso di mancato rispetto dell'impegno descritto, è stato individuato il livello di inadempienza (basso, medio, alto) riferito ai parametri di gravità, entità e durata e il relativo montante a cui si applica la sanzione amministrativa.

Inoltre, si precisa che la sanzione derivante dal non rispetto degli impegni dell'intervento SRA28 viene applicata anche alla corrispondente operazione 8.1.01, qualora gli impegni non rispettati siano comuni.

TABELLA 1: SRA28 – “SOSTEGNO PER MANTENIMENTO DELLA FORESTAZIONE/IMBOSCHIMENTO E SISTEMI AGROFORESTALI” (PSP 2023 - 2027) - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: **IMPEGNI**

GRUPPO DI IMPEGNI	IMPEGNO	ENTITA'	GRAVITA'	DURATA	IMPEGNI PERTINENTI CONDIZIONALITÀ	MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE
REALIZZARE LE OPERAZIONI DI MANTENIMENTO CONFORMEMENTE A QUANTO INDICATO NEL "PIANO DI MANTENIMENTO"	Effettuare le cure colturali (es. potature, irrigazioni di soccorso, concimazioni di mantenimento, ecc.) secondo le modalità previste nel piano d'impianto e eventualmente impartite in sede di istruttoria di ammissibilità o durante i controlli.	(5)	(5)	(5)		Intervento/Azione
	Contenere le infestanti sia attraverso lavorazioni superficiali del terreno, sfalci o trinciatura dell'erba o diserbo chimico sulla fila (quest'ultimo è ammissibile solo fino al 4° anno d'impegno) sia attraverso la pulizia del sottobosco	(5) = mancato contenimento delle infestanti nel periodo compreso tra l'anno di presentazione della domanda (anno n) e l'anno n+4 (3) = In tutti gli altri casi	(5) = mancato contenimento delle infestanti nel periodo compreso tra l'anno di presentazione della domanda (anno n) e l'anno n+4 (3) = In tutti gli altri casi	(3)	CGO 7 Tenuta/aggiornamento del registro dei trattamenti fitosanitari Corretta modalità di impiego dei prodotti	Intervento/Azione
	Non effettuare il contenimento delle infestanti con il diserbo chimico sulla fila dopo il 4° anno d'impegno.	(3)	(3)	(3)		Intervento/azione
NON MODIFICARE E MANTENERE LA NATURA DEGLI IMPIANTI E DELLE SUPERFICI AMMESSI CON LA DOMANDA DI SOSTEGNO, PER L'INTERO PERIODO DI IMPEGNO	Non cambiare la destinazione d'uso della superficie collaudata					Intervento/Azione <u>decade</u>
	Per le domande di impianti realizzati con l'operazione 8.1.01: dal 7° anno d'impegno, mantenere la densità del					Intervento/Azione <u>decade</u>

GRUPPO DI IMPEGNI	IMPEGNO	ENTITA'	GRAVITA'	DURATA	IMPEGNI PERTINENTI CONDIZIONALITÀ	MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE
	popolamento all'interno della medesima classe di densità collaudata con l'operazione 8.1.01					
	Per le domande di impianti realizzati con l'operazione 8.1.01: durante l'intero periodo di impegno il numero di specie presenti deve essere uguale a quello collaudato					Intervento/Azione decade
	Non effettuare coltivazioni agricole salvo nel caso di colture a perdere per la fauna selvatica	(3)	(3)	(3)		Intervento/Azione
	Non realizzare innesti, tagli di ceduzione, tagli anticipati, potature finalizzate a produzione da frutto	(5)	(5)	(5)		Intervento/Azione
RIPRISTINARE LE FALLANZE	Per le domande di impianti realizzati con l'operazione 8.1.01: Nei primi 6 anni di impegno sostituire le fallanze entro il 31 marzo dell'anno successivo alla morte o deperimento delle piante	(5)	(5)	(3) sostituzione fallanze entro 31/10 dell'anno di domanda (5) In tutti gli altri casi		Intervento/Azione
	Per le domande di impianti realizzati con l'operazione 8.1.01: Invio via PEC della comunicazione della morte o deperimento delle piante all'ufficio competente	(1)	(1)	(1)		Intervento/Azione
NON EFFETTUARE ATTIVITÀ DI PASCOLAMENTO	Non effettuare il pascolamento	(1)	(1)	(1)		Intervento/Azione

GRUPPO DI IMPEGNI	IMPEGNO	ENTITA'	GRAVITA'	DURATA	IMPEGNI PERTINENTI CONDIZIONA LITA'	MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE
TENUTA DEL REGISTRO DELLE OPERAZIONI CULTURALI	Presenza del registro delle operazioni culturali per l'intero periodo di impegno	(3)	(5)	(3)		Intervento
	Completezza e aggiornamento del registro delle operazioni culturali con gli elementi minimi previsti dal bando per tutto il periodo di impegno	(1)	(3)	(1)		Intervento
MANTENIMENTO DELLE MEDESIME SUPERFICI ³	Le superfici oggetto di impegno accertate con la domanda di sostegno devono essere mantenute per tutta la durata del periodo di impegno	(1): Perdita SOI inferiore al 5% (compreso) calcolata sulla SOI accertata al 1° anno di impegno (3): Perdita SOI tra il 5% (escluso) e il 15 % (compreso) calcolata sulla SOI accertata al 1° anno di impegno (5): Perdita SOI tra il 15% (escluso) e il 20 % (escluso) calcolata sulla SOI accertata al 1° anno di impegno	Segue entità	Segue entità		Azione NB- una riduzione della superficie realizzata > del 20% rispetto alla superficie collaudata comporta la decadenza dell'intera azione

³ Con riferimento al mantenimento delle medesime superfici durante tutto il periodo d'impegno, le percentuali di riduzione del GED si applicano anche agli importi erogati negli anni precedenti così come previsto dal CSR Lombardia vigente al capitolo "Interventi a superficie o a capo UBA - aspetti trasversali"

ALLEGATO D - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DELL'ART.47 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000, N.445. (impresa in difficoltà)

OGGETTO: REG. (UE) 2021/2115 - Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 (PSP) Complemento per lo sviluppo rurale del piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia - "Sostegno per mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali (SRA28)"

Il/la sottoscritto/a _____

nato/a a _____ Provincia o Stato Estero _____ il __/__/__

residente nel Comune di _____ Provincia _____

via/piazza _____

Codice fiscale _____

in qualità di *(barrare la casella che interessa)*

☐ titolare dell'impresa individuale

• denominazione _____

• con sede a _____ (Prov. _____)

in via/Piazza _____ n. _____ (CAP _____)

partita IVA/ codice fiscale _____

telefono _____ email _____ pec _____

(oppure)

☐ rappresentante legale della Società/Ente

• denominazione _____

• con sede a _____ (Prov. _____)

in via/Piazza _____ n. _____ (CAP _____)

partita IVA/codice fiscale _____

telefono _____ email _____ pec _____

al fine di usufruire dell'agevolazione, qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, prevista dal Bando per la presentazione delle domande di pagamento degli impegni in materia di ambiente e di clima per il sostegno per mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali (SRA28) per l'anno 2025

PRESA VISIONE della definizione di cui all'art. 2, punto 59), del Regolamento (UE) 2022/2472

DICHIARA

☐ che l'impresa non è in difficoltà

SI IMPEGNA

a ripresentare la presente dichiarazione qualora intervengano variazioni rispetto a quanto dichiarato con la presente dichiarazione al momento della concessione

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445.

Luogo e data

Firma

L'art. 2, punto 59), del Regolamento (UE) 2022/2472 richiama l'art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014, il quale definisce **“impresa in difficoltà”** un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costitutesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costitutesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
 - 1. il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5;
 - 2. e il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

ALLEGATO E - DISPOSIZIONI PER IL CAMBIO DI BENEFICIARIO PER L'INTERVENTO SRA28**DEFINIZIONI**

Cessione: vendita, affitto o qualunque tipo analogo di transazione che interessa interamente o parzialmente le superfici sotto impegno.

Cedente: soggetto che cede le superfici sotto impegno.

Cessionario (subentrante): soggetto al quale sono cedute le superfici sotto impegno.

Cambio beneficiario totale: il cedente cede tutte le superfici dell'intervento SRA28 (sia azione **SRA28.2**, sia **SRA28.5**) per le quali ha in corso l'impegno SRA28.

Cambio beneficiario parziale: il cedente che ha in corso l'impegno sia sull'azione **SRA28.2**, sia **SRA28.5** dell'intervento SRA28, cede interamente solo una delle due azioni dell'intervento SRA28 o parte di un'azione.

Bando aperto: periodo in cui è possibile presentare la domanda di sostegno/pagamento per una data annualità.

Bando chiuso: periodo in cui NON è più possibile presentare la domanda di sostegno/pagamento per una data annualità.

REGOLE GENERALI

La cessione delle superfici gravate da un impegno derivante dall'intervento SRA 28 da parte di un beneficiario a un altro soggetto comporta la revoca totale o parziale del premio e il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali, eccetto che nei seguenti casi:

- a) cause di forza maggiore e circostanze eccezionali (art. 3 del Reg (UE) 2021/2116)
- b) subentro del soggetto cessionario (subentrante) agli impegni sottoscritti dal cedente sulla superficie oggetto della cessione (**cambio beneficiario**).

La cessione degli impegni dell'intervento SRA28 deve riguardare le superfici sotto impegno dell'intero intervento SRA28 o di un'intera azione dell'intervento SRA28.

La cessione degli impegni non è ammessa nel caso in cui il beneficiario sia già stato informato della presenza di irregolarità sulla parte di domanda oggetto della cessione, riscontrate da controlli (amministrativi o in loco).

La cessione può essere autorizzata solo nel caso in cui:

- esista una domanda validata presentata dal cedente;
- il cessionario sia in possesso di tutti i requisiti, soggettivi e oggettivi previsti dal bando per l'intervento SRA28;
- il cessionario dichiari di:
 - o impegnarsi a subentrare agli impegni sottoscritti dal cedente per tutta la durata residua dell'impegno
 - o assumersi la responsabilità delle irregolarità che comportano la riduzione e/o l'esclusione dal premio con la restituzione di eventuali contributi già erogati al cedente.

Inoltre:

- a) il cessionario deve avere un titolo di conduzione (proprietà, affitto, ecc.) delle superfici oggetto di trasferimento che copra l'intero periodo di impegno;

- b) una superficie può essere coinvolta una sola volta in un procedimento di cambio beneficiario, a eccezione del caso in cui il cedente cessi totalmente l'attività e contestualmente si verifichi una delle seguenti condizioni:
- trasferimenti di superfici conseguenti a successioni ereditarie o donazioni, solo se il subentrante ha una parentela/affinità con il cedente entro il terzo grado come definito ai fini INPS, come da tabella allegata (allegato 1);
 - scissione societaria in cui i soci della/le nuova/e società (subentranti) rimangono gli stessi e conducono unitariamente le stesse superfici della società madre (cedente) senza quindi un trasferimento effettivo di superfici a soggetti diversi.

PROCEDURA PER LA CESSIONE DI AZIENDE (CAMBIO BENEFICIARIO)

La cessione di un intervento SRA28 prevede l'attivazione di un'apposita procedura su Sis.Co., tramite le seguenti fasi:

FASE 1. Presentazione da parte del cessionario di una **domanda di autorizzazione** a subentrare alla domanda del cedente, corredata dal modulo "Domanda autorizzazione al cambio beneficiario" (allegato 2).

FASE 2. Istruttoria della domanda da parte dell'ufficio territorialmente competente della Direzione generale agricoltura, sovranità alimentare e foreste.

FASE 3. In caso di esito positivo dell'istruttoria di cui alla fase 2, **presentazione** da parte del cessionario della domanda autorizzata "**SRA - Cambio beneficiario - azienda cessionaria**", che rappresenta la domanda di sostegno/pagamento con la quale quest'ultimo subentra formalmente agli impegni del cedente per il restante periodo d'impegno.

FASE 3 bis. Solo in caso di cambio beneficiario parziale, il cedente dovrà modificare la sua domanda di sostegno/pagamento richiamata nella domanda di autorizzazione del cessionario istruita positivamente (fase 1), adeguandola alla modifica conseguente al subentro. La domanda autorizzata del cedente è denominata "**SRA- Cambio beneficiario - azienda cedente**".

FASE 1 - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A SUBENTRARE ALLA DOMANDA DEL CEDENTE

La domanda di autorizzazione al cambio beneficiario deve essere riferita all'anno campagna per il quale il cessionario intende presentare la domanda autorizzata "SRA - Cambio beneficiario - azienda cessionaria".

La domanda deve essere presentata entro 30 giorni lavorativi dal trasferimento di conduzione dei terreni o degli animali dal cedente al cessionario.

La data da cui decorrono i 30 giorni lavorativi è la seguente:

- la data di stipula dell'atto di compravendita sottoscritto dalle parti, in caso di cambio di proprietà
- la data di decorrenza indicata nel contratto sottoscritto dalle parti, in caso di cambio di conduzione tramite contratto di affitto, comodato o concessione, (ad esempio: contratto d'affitto sottoscritto dalle parti il 25 settembre con decorrenza dal 1° settembre. La data del trasferimento è il 1° settembre.).

La domanda di autorizzazione deve contenere:

- l'anagrafica del cessionario e del cedente
- il riferimento alla domanda di sostegno/pagamento presentata dal cedente alla quale il cessionario intende fare riferimento

- l'indicazione se la richiesta riguarda tutto l'intervento SRA28 del cedente (cessione totale) o solo parte di esso (cessione parziale);
- le superfici richiesti nella domanda del cedente a cui il cessionario intende subentrare;
- la documentazione prevista nel bando per l'intervento SRA28;

Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione di consenso al cambio di beneficiario, sottoscritta sia dal cedente, sia dal cessionario, come da modello allegato (allegato 2).

FASE 2 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AL CAMBIO DEL BENEFICIARIO

I responsabili del procedimento di istruttoria delle domande di autorizzazione al cambio del beneficiario sono i dirigenti pro tempore delle strutture AFCP competenti per territorio.

L'istruttoria deve essere completata entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda di autorizzazione da parte del cessionario e può concludersi anche con esito parzialmente positivo, se non tutte le superfici oggetto di trasferimento presentassero le caratteristiche previste dal bando per l'intervento SRA28.

Conclusa l'istruttoria, il responsabile del procedimento ne comunica l'esito tramite PEC **sia al cessionario, sia al cedente.**

FASE 3 - PRESENTAZIONE DA PARTE DEL CESSIONARIO DELLA DOMANDA AUTORIZZATA "SRA - CAMBIO BENEFICIARIO - AZIENDA CESSIONARIA"

Una volta che la domanda di autorizzazione al cambio beneficiario è stata accolta, il cessionario può presentare una domanda autorizzata "SRA - Cambio beneficiario - azienda cessionaria", che costituisce domanda di sostegno/pagamento.

La domanda autorizzata "SRA - Cambio beneficiario - azienda cessionaria" ha la stessa struttura della corrispondente domanda di sostegno/pagamento dell'intervento SRA28 oggetto di cambio beneficiario.

Alla domanda autorizzata deve essere allegata la documentazione prevista dal bando per l'intervento SRA28.

BANDO CHIUSO (ANNO N)

Se i termini per la presentazione della domanda di sostegno/pagamento dell'intervento SRA28 sono scaduti (bando chiuso), affinché il cessionario possa percepire il pagamento nell'annualità corrispondente a quella in cui il cedente ha presentato la domanda di sostegno/pagamento, il cessionario deve presentare:

1. la domanda di autorizzazione, corredata della documentazione prevista dal bando per l'intervento SRA28, entro il 15/11/anno N, purché l'inizio della conduzione delle superfici oggetto di trasferimento da parte del cessionario sia antecedente al 11/11/anno N (data limite inizio titolo conduzione 10/11 dell'anno N)
2. la domanda autorizzata denominata "SRA - Cambio beneficiario - azienda cessionaria" riferita all'anno campagna N, selezionando sul sistema informativo l'annualità corrispondente a quella della domanda a cui si sta subentrando, entro il 31/12/anno N e comunque entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione PEC di autorizzazione al cambio beneficiario da parte del responsabile del procedimento.

La domanda autorizzata presentata a bando chiuso deve contenere le superfici oggetto di trasferimento e le eventuali superfici del cessionario già sotto impegno.

Nel caso in cui la domanda autorizzata presentata a bando chiuso sia collegata a una domanda di sostegno/pagamento tardiva, le penalità previste per le domande tardive di sostegno/pagamento saranno applicate sia al cedente (in caso di subentro parziale), sia al cessionario (in caso di subentro parziale o totale).

BANDO APERTO (ANNO N+1)

Quando il bando è aperto possono verificarsi i seguenti casi:

- 1) Il cessionario può subentrare agli impegni dell'anno N+1 del cedente, solo se quest'ultimo ha già presentato la domanda di sostegno/pagamento per l'anno N+1
- 2) Il cessionario può subentrare agli impegni dell'anno N del cedente in assenza della domanda di conferma del cedente per l'anno N+1, solo se il cessionario ha presentato domanda di autorizzazione al subentro, istruita positivamente, dal 16 novembre dell'anno N e fino all'apertura del bando dell'anno N+1.

Le domande di autorizzazione al cambio beneficiario di cui al punto 2, con esito istruttorio positivo, sono valide ai soli fini della presentazione della domanda autorizzata denominata "SRA - Cambio beneficiario - azienda cessionaria" per l'anno campagna N+1 (es. 2025).

Le domande autorizzate "SRA - Cambio beneficiario -azienda cessionaria" di cui ai punti 1 e 2 dovranno essere presentate entro i termini stabiliti dalla normativa per le domande di sostegno/pagamento degli interventi SRA (bando aperto).

Una domanda autorizzata presentata a bando aperto tardivamente sarà soggetta alle stesse penalità previste per le domande tardive di sostegno/pagamento.

FASE 3 bis - PRESENTAZIONE DA PARTE DEL CEDENTE DELLA DOMANDA AUTORIZZATA "SRA - CAMBIO BENEFICIARIO - AZIENDA CEDENTE"

La fase 3 bis descritta di seguito si attiva solo in caso di cambio beneficiario parziale.

Una volta che la domanda di autorizzazione al cambio beneficiario presentata dal cessionario è stata accolta, il cedente deve presentare una domanda autorizzata "SRA - cambio beneficiario - azienda cedente", che sostituisce la domanda di sostegno/pagamento precedentemente presentata, allo scopo di adeguarla alla modifica conseguente al subentro.

La domanda autorizzata "SRA - cambio beneficiario - azienda cedente" ha la stessa struttura della corrispondente domanda di sostegno/pagamento dell'intervento SRA oggetto di cambio beneficiario e deve contenere esclusivamente gli interventi in capo al cedente.

Nel caso di mancata presentazione della domanda "SRA - cambio beneficiario - azienda cedente", il cedente non ha diritto al pagamento del premio richiesto con la domanda di sostegno/pagamento presentata e validata a bando aperto, in quanto quest'ultima non è stata adeguata.

BANDO CHIUSO (ANNO N)

Se il cessionario ha presentato domanda di autorizzazione al cambio beneficiario entro il 15/11/anno N purché l'inizio della conduzione delle superfici oggetto di trasferimento da parte del cessionario sia antecedente al 11/11/anno N (data limite inizio titolo conduzione 10/11 dell'anno N), il cedente dovrà presentare la domanda autorizzata "SRA- cambio beneficiario - azienda cedente" entro il 31/12/anno N, selezionando sul sistema informativo l'annualità corrispondente a quella della domanda di subentro e comunque entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione PEC di autorizzazione al cambio beneficiario da parte del responsabile del procedimento (fase 2). La domanda di pagamento del cedente dovrà contenere anche gli altri eventuali interventi in corso.

BANDO APERTO (ANNO N+1)

Se il cessionario ha presentato domanda di autorizzazione al cambio beneficiario dopo il 15/11/anno N, il cedente dovrà presentare la domanda autorizzata "SRA- cambio beneficiario – azienda cedente" per l'anno N+1 entro i termini stabiliti dalla normativa per le domande di sostegno/pagamento. La domanda di pagamento del cedente dovrà contenere anche gli altri eventuali interventi in corso.

CONSEGUENZE IN CASO DI MANCATO MANTENIMENTO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI

Il cessionario assume formalmente gli impegni del cedente con la presentazione della domanda autorizzata "SRA - Cambio beneficiario - azienda cessionaria" e diviene responsabile a tutti gli effetti del rispetto degli impegni per tutta la durata residua, calcolata a partire dall'anno in cui il cedente ha presentato la domanda relativa all'intervento SRA28 oggetto di cambio beneficiario. Pertanto, il cedente non è tenuto a restituire le somme già percepite negli anni d'impegno antecedenti il cambio beneficiario. Se il cessionario non avesse i requisiti per potere subentrare nell'impegno, invece, il cedente dovrà restituire i premi percepiti, maggiorati degli interessi legali.

Dopo l'assunzione formale degli impegni da parte del cessionario con la presentazione della domanda autorizzata, la responsabilità di eventuali rinunce agli impegni e/o future irregolarità che comportano riduzioni o esclusioni dal premio, con recupero di somme indebitamente erogate anche a valenza retroattiva, è imputabile al cessionario stesso, il quale è tenuto a restituire anche il premio già erogato al cedente.

La domanda di autorizzazione al cambio beneficiario presentata dopo il 15 novembre dell'anno N con un esito istruttorio positivo corrisponde a un'assunzione formale degli impegni da parte del cessionario per il periodo compreso tra la presentazione della domanda di autorizzazione stessa e la data di presentazione della domanda autorizzata "SRA- Cambio beneficiario – azienda cessionaria".

In caso di irregolarità, rimane in carico al cedente l'onere di restituire eventuali somme sui terreni trasferiti, in quanto il contributo relativo all'annualità N viene percepito interamente dal cedente.

Nella tabella seguente sono riassunti i casi che determinano la restituzione dei premi e i relativi soggetti tenuti alla restituzione.

Fasi del procedimento	Soggetto tenuto alla restituzione dei premi percepiti dal cedente
Domanda di autorizzazione istruita negativamente	Cedente
Domanda di autorizzazione con istruttoria parzialmente positiva	Cedente per la superficie non autorizzata al subentro.
Mancata presentazione oppure presentazione oltre i termini previsti della domanda autorizzata "SRA - Cambio beneficiario -azienda cessionaria"	Cedente
Domanda autorizzata "SRA - Cambio beneficiario -azienda cessionaria" istruita negativamente	Cessionario
Domanda di autorizzazione del cessionario presentata dopo il 15 novembre dell'anno N e istruita positivamente ma con infrazioni rilevate sui terreni trasferiti	Cedente

CASI PARTICOLARI

Nelle seguenti casistiche:

- a) trasferimenti di superfici conseguenti a successioni ereditarie o donazioni, solo se il subentrante ha una parentela/affinità con il cedente entro il terzo grado come definito ai fini INPS, come da tabella allegata (allegato 1)
- b) scissione societaria in cui i soci della/le nuova/e società (subentranti) rimangono gli stessi e conducono unitariamente le stesse superfici della società madre (cedente), senza quindi un trasferimento effettivo di superfici a soggetti diversi

potrebbe verificarsi l'impossibilità di rispettare alcune delle regole generali. In tal caso il responsabile dell'intervento e l'Organismo Pagatore Regionale valuteranno puntualmente se autorizzare il cambio beneficiario.

Inoltre, eventuali richieste di subentro da parte del cessionario riconducibili al decesso o incapacità professionale di lunga durata del cedente e/o cessionario che impedissero il rispetto di queste disposizioni, saranno valutate caso per caso dal responsabile dell'intervento e dall'Organismo Pagatore Regionale.

In quest'ultimo caso, in assenza di una domanda di pagamento presentata dal cedente e/o dal cessionario entro i termini fissati, l'impegno pluriennale del cedente s'intende concluso senza procedere al recupero delle somme già erogate.

ALLEGATO 1

GRADI DI PARENTELA/AFFINITÀ, DEFINITI AI FINI INPS

PARENTELA		AFFINITÀ	
vincolo tra persone che discendono da uno stesso stipite		vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge	
Grado	Rapporto di parentela con il titolare	Grado	Rapporto di affinità
1	- padre e madre - figlio o figlia	1	- suocero o suocera del titolare - figlio o figlia del coniuge
2	- nonno o nonna - nipote (figlio del figlio o della figlia) - fratello o sorella	2	- nonno o nonna del coniuge - nipote (figlio del figlio del coniuge) - cognato o cognata
3	- bisnonno o bisnonna - pronipote (figlia o figlio del nipote) - nipote (figlia o figlio del fratello o della sorella) - zio e zia (fratello o sorella del padre o della madre)	3	- bisnonno o bisnonna del coniuge - pronipote (figlio del nipote del coniuge) - nipote (figlio del cognato o della cognata) - zio o zia del coniuge

ALLEGATO 2

FAC SIMILE MODULISTICA DA ALLEGARE IN SIS.CO. ALLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE AL CAMBIO BENEFICIARIO

Il sottoscritto _____ (*nome e cognome del beneficiario*), nato a _____ provincia di _____ in data (gg/mm/aa) _____, residente in _____ (*indirizzo completo del beneficiario*), titolare/legale rappresentante della Ditta _____ (*denominazione Ditta*), CUA _____, con sede in _____ (*indicare sede legale della ditta*), con riferimento alla domanda di sostegno/pagamento n. _____ (*indicare ID procedimento ultima domanda valida se esistente*), **in qualità di cessionario (subentrante)**

E

Il sottoscritto _____ (*nome e cognome del beneficiario*) nato a _____ provincia di _____ in data gg/mm/aa, residente in _____ (*indirizzo completo del beneficiario*), titolare/legale rappresentante della Ditta _____ (*denominazione Ditta*), CUA _____, con sede in _____ (*indicare sede legale della ditta*), con riferimento alla domanda di sostegno/pagamento n. _____ (*indicare ID procedimento ultima domanda valida*), **in qualità di cedente**

dichiarano il proprio consenso al cambio beneficiario relativamente alla seguente domanda SRA:

NUMERO DOMANDA di sostegno/pagamento	INTERVENTO - AZIONE	COMUNE	FOGLIO	MAPPALE	Superficie oggetto di cambio beneficiario (ha)*

***Totale Superficie oggetto di cambio beneficiario (ha):**

Entrambi i sottoscritti (cessionario e cedente) dichiarano, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di essere a conoscenza delle condizioni previste da queste disposizioni e dal bando degli interventi SRA, nonché delle conseguenze per entrambi in caso di mancato mantenimento degli impegni assunti.

Dichiarazione in caso di domanda di autorizzazione al cambio del beneficiario dell'intervento SRA28 presentata dopo il 15 novembre.

Il subentrante dichiara:

- di assumere gli impegni dell'intervento connesso alle superfici trasferite a far data dalla presentazione della domanda di autorizzazione al cambio beneficiario
- di essere consapevole che il pagamento del premio connesso alle superfici trasferite relativo all'anno della domanda di cui si chiede il subentro verrà erogato interamente al cedente
- di essere consapevole che la domanda di autorizzazione presentata tramite Sis.Co. deve essere riferita all'anno campagna **successivo a quello della domanda di cui si chiede il subentro**
- di impegnarsi a presentare tramite Sis.Co. la domanda autorizzata "SRA - Cambio beneficiario - azienda cessionaria" a valere sull'annualità **successiva a quella della domanda di cui si chiede il subentro**

Data

Firma del cessionario (subentrante)

Infine, chiedono di essere informati circa l'esito della domanda ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata (pec) _____

Il cessionario (subentrante)

Il cedente

Luogo e Data

Il modello, debitamente compilato e sottoscritto, deve essere allegato alla domanda di autorizzazione al cambio beneficiario presentata tramite Sis.Co, insieme alla copia del documento di identità in corso di validità del cessionario e di quello del cedente e all'altra eventuale documentazione a supporto della richiesta.

ALLEGATO F - FAC SIMILE MODULISTICA DA ALLEGARE IN SIS.CO. ALLE RICHIESTE DI RICONOSCIMENTO CAUSE DI FORZA MAGGIORE.

OGGETTO: Complemento per lo sviluppo rurale del piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia – “Sostegno per mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali (SRA28)” - Richiesta di autorizzazione alla presentazione di una domanda di riconoscimento di cause di forza maggiore, circostanze eccezionali

Il sottoscritto _____

titolare/legale rappresentante dell'Azienda _____

CUAA _____

dichiara che la presente richiesta di autorizzazione alla presentazione di una domanda di modifica per il riconoscimento della seguente causa di forza maggiore o circostanza eccezionale è motivata come segue¹ :

- ☐ una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;
- ☐ la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- ☐ un'epizoozia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- ☐ l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
- ☐ il decesso del beneficiario;
- ☐ l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario

Si allegano i seguenti documenti utili per una valutazione di merito:

Luogo e data.

Il richiedente/beneficiario

Allega: fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente.

¹ Barrare la voce che corrisponde alla propria motivazione



Regione Lombardia

ALLEGATO G**INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI****Ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679****PER GLI IMPEGNI IN MATERIA DI AMBIENTE E DI CLIMA E ALTRI IMPEGNI IN MATERIA DI GESTIONE (SRA) - SOSTEGNO PER MANTENIMENTO DELLA FORESTAZIONE/IMBOSCHIMENTO E SISTEMI AGROFORESTALI (SRA 28) ANNO 2023. REGOLAMENTO (UE) N. 2115/2021 – COMPLEMENTO PER LO SVILUPPO RURALE DEL PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027 DELLA REGIONE LOMBARDIA.**

Il presente documento ha lo scopo di informarLa circa la liceità e le finalità del trattamento dei dati personali da Lei forniti e che le operazioni di trattamento avverranno nel pieno rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Pertanto, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito “Regolamento”), dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito il “Codice Privacy”), Le forniamo le seguenti, precise e chiare informazioni sul trattamento dei dati personali, secondo le prescrizioni di cui all’art. 13 del Regolamento.

1. Il Titolare del trattamento.

Il Titolare del trattamento è l'ente pubblico Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano.

2. Finalità e base giuridica del trattamento.

La informiamo che durante le operazioni di trattamento saranno raccolte le seguenti categorie di dati personali, per le finalità e secondo le basi giuridiche di seguito indicate:

Finalità	Base giuridica	Categorie di dati personali
Erogazione di contributi in relazione ai bandi degli interventi strutturali ed a superficie del Complemento Sviluppo rurale	Il Trattamento dei dati personali è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri ai sensi dell'art. 6. par. 1 lett e) GDPR nonché dell'art. 2 ter del D.lgs 196/2003; REG. UE n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai	Dati personali comuni anagrafici (cognome e nome, ragione sociale, CUAA - codice fiscale); dati di contatto (indirizzo, telefono, pec, indirizzo mail); dati identificativi di conti correnti (IBAN); percorso professionale.

	piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013; Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 approvato dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022 e s.m.i.; Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia approvato con DGR n. XI/7370 del 21 novembre 2022 e s.m.i.	
--	--	--

3. Processo decisionale interamente automatizzato, compresa la profilazione.

I Suoi dati personali non saranno oggetto di alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

4. Obbligo del conferimento di dati personali. Conseguenze in caso di un eventuale rifiuto.

Il conferimento dei Suoi dati personali è necessario e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il Titolare di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, tra cui l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito.

5. Comunicazione e diffusione a terzi di dati personali.

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

I Suoi dati potranno essere comunicati, per obblighi di legge o per finalità istituzionali, ad altri Titolari autonomi di trattamento dei dati, tra cui enti pubblici quali:

- INPS, per il DURC;
- Prefettura/Ministero Interno, per i controlli antimafia;
- Ministero dell'Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste (MASAF) per monitoraggio avanzamento PAC 23-27;
- Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per gli adempimenti in materia di aiuti di Stato (Sistema Informativo Agricolo Nazionale - SIAN);
- Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), per il monitoraggio unitario;
- Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE), per il Codice Unico di Progetto (CUP);
- Commissione Europea, per il monitoraggio avanzamento PAC 23-27;
- Forze dell'ordine, per lo svolgimento dei controlli
- Agenzia delle Entrate, per le visure catastali;
- Valutatore Indipendente, per il servizio di valutazione del Programma Strategico Nazionale Italia 2023-2027 per la parte di competenza della Regione Lombardia;
- Certificatore dei conti per le verifiche di esattezza e veridicità dei conti annuali dell'organismo pagatore, il corretto funzionamento del suo sistema di controllo interno e la legalità e la correttezza delle spese di cui la Commissione ha richiesto il rimborso;
- Autorità ambientale per il monitoraggio degli effetti ambientali degli interventi CSR, in coerenza con gli esiti della VAS nazionale e tenendo presente le politiche ambientali in atto;
- Corte dei conti EU, per la verifica della regolarità della gestione finanziaria
- Corte dei conti Italia, per i controlli di contabilità pubblica

I Suoi dati personali potranno essere pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito di Regione Lombardia e di Agea, ai sensi degli art. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013, nonché sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia (BURL) nel rispetto della normativa vigente.

Inoltre, i Suoi dati personali vengono comunicati a soggetti terzi (es. fornitori), in qualità di Responsabili del trattamento, appositamente nominati, che forniscono al Titolare del trattamento prestazioni o servizi strumentali alle finalità indicate nella presente informativa.

Il Titolare del trattamento ha nominato come Responsabili del trattamento:

- ARIA S.p.A., per la gestione e manutenzione delle piattaforme EDMA, SISCO, SISPA e REGDEB;
- Assistenza Tecnica RL, per le attività di monitoraggio e supporto all'Autorità di Gestione per le attività di competenza della Regione Lombardia relative al Programma Strategico Nazionale Italia 2023-2027;

- Centri di Assistenza Agricola (CAA), per attività in convenzione per la gestione del fascicolo;

Si precisa che, a livello di singolo bando, sono di volta in volta indicate le attività svolte dai soggetti sopra elencati, coinvolti nel trattamento dei dati personali.

6. Trasferimenti di dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

I Suoi dati personali non verranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

7. Tempi di conservazione.

I suoi dati saranno conservati per dieci anni dal versamento dell'ultimo contributo per finalità di controllo ed eventuale gestione del contenzioso (Regolamento UE 2021/2116 art. 67).

8. I diritti degli interessati.

Lei potrà esercitare, in ogni momento, ove applicabili, i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, attraverso una richiesta da inoltrare all'attenzione del Titolare del trattamento.

Tuttavia, Le specifichiamo che, in base a determinate misure legislative introdotte dal diritto nazionale, il Titolare del trattamento, in alcune circostanze, potrà limitare la portata degli obblighi e dei diritti, così come precisato dall'art. 23 del Regolamento e dall'art. 2-undecies del Codice Privacy.

Di seguito i diritti riconosciuti:

- **Diritto di accesso (art. 15)**
- **Diritto alla rettifica (art. 16)**
- **Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18)**
- **Diritto di opposizione (artt. 21 e 22)**

Il Titolare del trattamento potrà essere contattato al seguente indirizzo: agricoltura@pec.regione.lombardia.it, oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano, all'attenzione del Direttore della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste.

9. Reclamo all'Autorità di controllo.

Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante (www.garanteprivacy.it), come previsto dall'art. 77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi art. 79 del Regolamento.

10. Il Responsabile della Protezione dei Dati.

Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (RPD) che potrà essere contattato al seguente indirizzo e-mail: rpd@regione.lombardia.it.

11. Modifiche.

Il Titolare si riserva di aggiornare la presente informativa, anche in vista di future modifiche della normativa in materia di protezione dei dati personali.

ALLEGATO H - CALCOLO DIMENSIONE DI IMPRESA

CALCOLO DIMENSIONE D'IMPRESA

Sezione 1: Dati sull'impresa richiedente

- Ragione sociale impresa richiedente
- Codice fiscale
- Anno di riferimento ultimo bilancio approvato
- Fatturato ultimo bilancio approvato (€)
- Numero di occupati (1)
- Totale attivo ultimo bilancio approvato (€)
- Selezionare la situazione che rappresenta l'impresa richiedente

SELEZIONA

Sezione 3: Calcolo dimensione d'impresa

Anno di riferimento	0	-1	-2
Fatturato ultimo bilancio approvato (€)			
Numero di occupati			
Totale attivo ultimo bilancio approvato (€)			
PMI/GRANDE			
Dimensione impresa per ciascun anno			
DIMENSIONE D'IMPRESA CALCOLATA			

NOTE (indicare eventuali note sui dati presi a riferimento, ad esempio se i dati della richiedente si riferiscono a bilanci consolidati):

Sezione 2: Dati imprese del gruppo

Da compilare SOLO in caso di risposta "IMPRESA COLLEGATA O ASSOCIATA" alla precedente domanda 7. - Anno di riferimento modificabile in base all'ultimo bilancio disponibile

Impresa n. 1

Denominazione	0	-1	-2
Anno di riferimento			
Percentuale di partecipazione (%)			
Fatturato ultimo bilancio approvato (€)			
Numero di occupati (1)			
Totale attivo ultimo bilancio approvato (€)			

Impresa n. 2

Denominazione	0	-1	-2
Anno di riferimento			
Percentuale di partecipazione (%)			
Fatturato ultimo bilancio approvato (€)			
Numero di occupati (1)			
Totale attivo ultimo bilancio approvato (€)			

Impresa n. 3

Denominazione	0	-1	-2
Anno di riferimento			
Percentuale di partecipazione (%)			
Fatturato ultimo bilancio approvato (€)			
Numero di occupati (1)			
Totale attivo ultimo bilancio approvato (€)			

Impresa n. 4

Denominazione	0	-1	-2
Anno di riferimento			
Percentuale di partecipazione (%)			
Fatturato ultimo bilancio approvato (€)			
Numero di occupati (1)			
Totale attivo ultimo bilancio approvato (€)			

Impresa n. 5

Denominazione	0	-1	-2
Anno di riferimento			
Percentuale di partecipazione (%)			
Fatturato ultimo bilancio approvato (€)			
Numero di occupati (1)			
Totale attivo ultimo bilancio approvato (€)			

Impresa n. 6

Denominazione	0	-1	-2
Anno di riferimento			
Percentuale di partecipazione (%)			
Fatturato ultimo bilancio approvato (€)			
Numero di occupati (1)			
Totale attivo ultimo bilancio approvato (€)			

Impresa n. 7

Denominazione	0	-1	-2
Anno di riferimento			
Percentuale di partecipazione (%)			
Fatturato ultimo bilancio approvato (€)			
Numero di occupati (1)			
Totale attivo ultimo bilancio approvato (€)			

Impresa n. 8

Denominazione	0	-1	-2
Anno di riferimento			
Percentuale di partecipazione (%)			
Fatturato ultimo bilancio approvato (€)			
Numero di occupati (1)			
Totale attivo ultimo bilancio approvato (€)			

Impresa n. 9

Denominazione	0	-1	-2
Anno di riferimento			
Percentuale di partecipazione (%)			
Fatturato ultimo bilancio approvato (€)			
Numero di occupati (1)			
Totale attivo ultimo bilancio approvato (€)			

Impresa n. 10

Denominazione	0	-1	-2
Anno di riferimento			
Percentuale di partecipazione (%)			
Fatturato ultimo bilancio approvato (€)			
Numero di occupati (1)			
Totale attivo ultimo bilancio approvato (€)			

(1) Considerare nel calcolo: a. i dipendenti; b. i proprietari-gestori; c. i soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti. Chiunque abbia lavorato nell'impresa, o per suo conto, durante l'intero anno di riferimento conta come una unità. I dipendenti che hanno lavorato a tempo parziale, i lavoratori stagionali e coloro che non hanno lavorato tutto l'anno devono essere contabilizzati in frazioni di unità.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE :

Nella Sezione 1 "Dati sull'impresa richiedente" compilare tutti i campi evidenziati in grigio delle 7 righe riferite alle ultime tre annualità, comprensive dell'ultimo bilancio disponibile approvato. Nel caso in cui al punto 7. ("7. Selezionare la situazione che rappresenta l'impresa richiedente") l'impresa è selezionata come non autonoma (ossia associata o collegata), compilare nella Sezione 2 anche i dati relativi alle imprese facenti parte del gruppo (a tal fine vedasi il foglio "Istruzioni" per la definizione di impresa associata o collegata e gli esempi e situazioni ivi indicati). Una volta compilata la Sezione 1 ed eventualmente la Sezione 2 (solo in caso di impresa richiedente non autonoma), nella Sezione 3 si visualizzerà la dimensione dell'impresa richiedente. Se a seguito della compilazione delle ultime due annualità (della Sezione 1 ed eventualmente della Sezione 2) la dimensione dell'impresa richiedente coincide (ad es. "Piccola" per entrambe le annualità, oppure "Grande" per entrambe le annualità) non è necessario compilare i dati relativi per la terza annualità, dato che il risultato rimarrebbe invariato. Nel caso in cui la dimensione d'impresa nei tre anni di riferimento risulti diversa si rimanda alla tabella in calce al foglio "Istruzioni" che esemplifica come leggere gli esiti delle verifiche.